



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

**"G. NICOLINI"**

**di Capranica e Vejano**

**Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria I Grado ad indirizzo Musicale**

VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA, SNC – 01012 CAPRANICA (VT)  
Codice Fiscale: 80018870560 – Codice Meccanografico: VTIC82500A –  
Tel: +39 0761 69085 – Fax: +39 0761 678658  
Email istituzionale: [vtic82500a@istruzione.it](mailto:vtic82500a@istruzione.it)

**PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE**

**ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E ALUNNI STRANIERI**

**ANNO SCOLASTICO 2021/2022**

*"Penso che talvolta i veri limiti esistano in chi ci guarda".*

Candido Cannavò, "E li chiamano disabili", 2005

**INCLUSIONE**

## ***Indice***

### **Prima parte – “Una scuola dove insieme si può...”**

1.1 Premessa

1.2 Finalità

1.3 Definizione di BES

1.4 Destinatari degli interventi inclusivi

1.5 Ruoli e compiti per l'accoglienza e l'inclusione degli alunni con BES

1.6 Riferimenti normativi

### **Seconda parte - Accoglienza ed Inclusione degli alunni con disabilità**

2.1 Le tappe dell'Inclusione

2.2 Le tappe dell'inserimento scolastico

2.3 Procedure e documenti in tema di disabilità

2.4 La valutazione degli alunni con disabilità

### **Terza parte - Accoglienza ed Inclusione degli alunni con Disturbi Evolutivi Specifici**

3.1 I Disturbi Evolutivi Specifici

3.2 Alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)

3.3 Le tappe del percorso diagnostico

3.4 Fasi di attuazione del Protocollo per i DSA

3.5 Gli altri Disturbi Evolutivi Specifici

3.6 Che cos'è il Piano Didattico Personalizzato (PDP)

3.7 La valutazione degli alunni con DSA

3.8 La valutazione degli alunni con altri Disturbi Evolutivi Specifici

3.9 Didattica a Distanza per alunni con DSA

#### **Quarta parte - Accoglienza ed Inclusione degli alunni con svantaggio**

4.1 Alunni con svantaggio linguistico-culturale

4.2 Alunni con svantaggio socio-economico

4.3 Alunni con svantaggio comportamentale-relazionale

4.4 Alunni adottati

4.5 Alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi

#### **Conclusioni**

## *Prima parte*

### **"UNA SCUOLA DOVE INSIEME SI PUO'..."**

#### **1.1 Premessa**

L'entrata in vigore del D.Lgs. 96/19, integrativo e correttivo del D.Lgs. 66/17, (*Riforma del Sostegno e dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità*) ha profondamente modificato la programmazione delle azioni organizzative e delle strategie didattiche per l'accoglienza di alunni con **Bisogni Educativi Speciali (BES)**.

Accogliere ed includere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (alunni con disabilità, alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento ed altri Disturbi Evolutivi Specifici, alunni in situazioni di svantaggio) significa assicurare a tutti e a ciascuno il diritto allo studio e al successo scolastico.

In tale prospettiva, è necessario da parte della Scuola non solo un impegno forte di conoscenza e di valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare degli alunni ma anche, e soprattutto, un impegno di promozione della loro formazione attraverso la realizzazione di un'organizzazione educativa e didattica personalizzata, sia negli obiettivi sia nei percorsi formativi che nelle strategie didattiche.

Per realizzare un contesto educativo che sia davvero inclusivo, è necessario che la scuola conosca e riconosca le reali capacità cognitive del singolo alunno, i suoi punti di forza, le sue potenzialità e su esse progetti concreti percorsi di lavoro: il Piano Educativo Individualizzato per gli alunni con disabilità e il Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con DSA e con altri Bisogni Educativi Speciali.

Da questo panorama nasce l'esigenza di stilare un **PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA** per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali che sia uno strumento di **inclusione** all'interno dell'Istituzione scolastica.

#### **1.2 Finalità**

Il presente Protocollo, redatto dalla Commissione Inclusione dell'Istituto Comprensivo "G. Nicolini" di Capranica e Vejano (VT) consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nella **Legge Quadro n. 104/92** e nella **"Direttiva BES" del 27-12-2012- Circolare ministeriale n. 8 prot. n. 561 del 6 marzo 2013**. Il documento è condiviso all'interno dell'istituto e costituisce un atto di rilevanza gestionale ed organizzativa che, insieme al PTOF ed al Piano dell'Inclusione, esplicita l'operato della scuola dal punto di vista pedagogico e formativo. Il Protocollo di Accoglienza si prefigge di delineare prassi condivise di carattere:

- **amministrativo-burocratiche** (acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale degli alunni);
- **comunicativo-relazionali** (prima conoscenza dell'alunno e accoglienza all'interno della nuova scuola);
- **educativo-didattiche** (assegnazione della classe, accoglienza, coinvolgimento dell'equipe pedagogica e didattica);
- **sociali** (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia ed il territorio).

Destinatari del Protocollo di Accoglienza sono: la famiglia, il personale di segreteria, i docenti, i collaboratori scolastici, il Dirigente Scolastico.

Il protocollo è parte integrante del PTOF d'Istituto e si propone di:

- sostenere gli alunni con BES in tutto il percorso di studi;
- favorire un clima di accoglienza e inclusione;
- favorire il successo scolastico e formativo;
- ridurre i disagi emozionali, favorendo al contempo la piena formazione;
- favorire l'acquisizione di competenze collaborative;
- percorsi individualizzati o personalizzati che coniughino socializzazione ed apprendimento;
- ridurre le barriere che limitano l'apprendimento e la partecipazione attraverso l'analisi dei fattori contestuali, sia ambientali sia personali, e l'adozione di interventi ad hoc;
- adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative;
- promuovere le iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali coinvolti (Comune, ASL, Provincia, Regione, Enti di formazione, ...).

Il Protocollo, in quanto valido strumento di lavoro, verrà integrato e rivisto periodicamente, sulla base delle esigenze, delle esperienze e delle risorse.


### **1.3 Definizione di BES**

L'acronimo **BES** sta per **Bisogni Educativi Speciali**, espressione introdotta in Italia dalla Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 "**Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica**". Si riferisce a tutti quegli alunni che presentano difficoltà richiedenti interventi individualizzati non obbligatoriamente supportati da una diagnosi medica e/o psicologica, ma comunque riferiti a situazioni di difficoltà tali da far prefigurare un intervento mirato e personalizzato.

Il panorama dei bisogni è molto ampio: non si riferisce solo a cause specifiche, la loro natura non è stabile nel tempo poiché possono venire meno o essere superati.

### **1.4 Destinatari degli interventi inclusivi**

Sono destinatari dell'intervento a favore dell'inclusione scolastica tutti gli alunni con **Bisogni Educativi Speciali** in base alle situazioni rilevate e/o alla documentazione fornita dalle famiglie.



### ❖ Alunni con disabilità (Legge 104/1992)

La legge quadro n. 104/1992 definisce *“persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o di integrazione e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”*. La Conferenza Mondiale sui diritti umani dell’ONU del 2009, precisa che *“la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri”*. L’art 24, infine, riconosce *“il diritto all’istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità”* garantendo *“un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita, finalizzati:*

- a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell’autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
- b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;

c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera”.

La certificazione di disabilità viene redatta da una commissione medica presieduta dal medico legale dell'Inps a seguito di una valutazione clinica effettuata dall'equipe di Neuropsichiatria Infantile della Asl territoriale o di una struttura Ospedaliera.

#### ❖ **Alunni con disturbi evolutivi specifici**

##### **a) Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA certificati) (Legge 170/2010)**

I Disturbi Specifici di apprendimento sono disturbi funzionali di origine neurobiologica che interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico (l'abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli) in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all'età anagrafica. Questi disturbi non possono essere risolti, ma solamente ridotti: posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, infatti il discente può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, sviluppando anche stili di apprendimento specifici, volti a compensare le proprie difficoltà. Tra questi si possono distinguere:

- **la dislessia:** disturbo settoriale dell'abilità di lettura che consiste nella mancata o erronea traduzione del codice scritto;
- **la disortografia:** disturbo settoriale delle abilità ortografiche che consiste nel non riuscire a rispettare le regole di trasformazione del linguaggio parlato in linguaggio scritto;
- **la disgrafia:** disturbo settoriale della scrittura che consiste nel non riuscire a produrre una grafia decifrabile e si manifesta in una minore fluenza e qualità dell'aspetto grafico della scrittura;
- **la discalculia:** riguarda l'abilità di calcolo, sia nella componente dell'organizzazione della cognizione numerica (intelligenza numerica basale), sia in quella delle procedure esecutive e del calcolo.

Pur interessando abilità diverse, i disturbi sopra descritti possono coesistere in una stessa persona, ciò che tecnicamente si definisce "comorbidità". La comorbidità può essere presente anche tra i DSA e altri disturbi di sviluppo (disturbi di linguaggio, disturbi di coordinazione motoria, disturbi dell'attenzione) emotivi e del comportamento. In questo caso, il disturbo risultante è superiore alla somma delle singole difficoltà, poiché ognuno dei disturbi implicati influenza negativamente lo sviluppo delle abilità. Le certificazioni di DSA sono rilasciate dai servizi di Neuropsichiatria Infantile delle ASL del Distretto Sanitario. Con la **Delibera n.32/2020**, la Giunta della Regione Lazio ha approvato le **Linee guida per la diagnosi e la certificazione diagnostica dei DSA** che si pongono l'obiettivo di uniformare le procedure diagnostiche, abilitative e di presa in carico degli allievi. Il documento recepisce un'importante **raccomandazione** contenuta nell'accordo Stato-Regioni del 2012: per consentire l'abbattimento delle liste di attesa e l'attivazione tempestiva delle misure didattiche ed il completamento dell'iter diagnostico previste nell'Accordo, d'ora in avanti **la certificazione di DSA potrà essere rilasciata anche da soggetti privati** in possesso di determinati requisiti di accreditamento presso le Asl. (**L'elenco delle strutture e dei soggetti privati autorizzati è disponibile su [DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO - DSA - Salute Lazio](#)**)

I codici di riferimento presenti nella diagnosi sono riferiti alla Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati, Decima Revisione (ICD-10), sotto

la categoria generale **F.81 - DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DELLE ABILITÀ SCOLASTICHE** e declinati in funzione del disturbo interessato. Fa eccezione il codice F.81.9 – disturbo ASPECIFICO di apprendimento – che, proprio in quanto a-specifico, non può essere classificato quale DSA).

### **b) Alunni con deficit dell'area del linguaggio**

Sono tipologie di disturbi che non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma.

Fra i disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio vi sono: disturbi specifici del linguaggio, presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale.

### **c) Alunni con deficit nelle aree non verbali**

Sono tipologie di disturbi che non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nelle aree non verbali vi sono: disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non-verbale, di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell'alunno.

### **d) Altre problematiche severe**

Sono tipologie di disturbi che non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma che possono compromettere il percorso scolastico.

### **e) Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD)**

Alunni con problemi di controllo attentivo e/o dell'attività, (spesso definiti con l'acronimo A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), presentano tale disturbo in comorbilità con uno o più disturbi dell'età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc. Nell'ICD10 l'ADHD è definito come Disturbo dell'attività e dell'attenzione - codice: F90.0 (Disturbo del deficit dell'attenzione con iperattività, Disturbo di iperattività con deficit dell'attenzione, Sindrome di deficit dell'attenzione con iperattività) ed è caratterizzato da un esordio precoce (di solito nei primi cinque anni di vita), una mancanza di perseveranza nelle attività che richiedono un impegno cognitivo ed una tendenza a passare da un'attività all'altra senza completarne alcuna, insieme ad una attività disorganizzata, mal regolata ed eccessiva. I soggetti ipercinetici sono spesso imprudenti e impulsivi, inclini agli incidenti e vanno incontro a problemi disciplinari per infrazioni dovute a mancanza di riflessioni piuttosto che a deliberata disobbedienza. Il loro rapporto con gli adulti sono spesso socialmente disinibiti, con assenza della normale cautela e riservatezza. Essi sono impopolari presso gli altri e possono tendere ad isolarsi. È comune una compromissione cognitiva, e ritardi specifici dello sviluppo motorio e del



linguaggio sono sproporzionalmente frequenti. Complicazioni secondarie includono il comportamento antisociale e la scarsa autostima.

L'ADHD si può riscontrare spesso associato ad un DSA o in alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave, richiede l'assegnazione dell'insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92.

#### **f) Alunni con funzionamento cognitivo limite (borderline)**

Alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni - qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 - richiedono particolare considerazione. Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbilità con altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi educativi e didattici hanno come sempre ed anche in questi casi un'importanza fondamentale.

#### **❖ Alunni in situazione di svantaggio**

Lo svantaggio scolastico può essere classificato in tre grandi aree:

- **socio-economico**: legato ad una particolare situazione sociale
- **culturale**: legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un contesto culturale diverso
- **linguistico**: legato alla non conoscenza della lingua italiana

In particolare per gli alunni che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative, secondo le modalità indicate nel presente Protocollo e strutturate sulla base della normativa vigente. Occorre tuttavia precisare che l'area dello svantaggio è più vasta: *"Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta"* (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012).

La Direttiva ricorda in ogni caso che tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad esempio una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.

## 1.5 Ruoli e compiti per l'accoglienza e l'inclusione degli alunni con BES

### Risorse umane

RUOLO	INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA
<b>Dirigente Scolastico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali.</li> <li>▪ Cura personalmente, soprattutto nella fase di accoglienza, i rapporti con le famiglie degli alunni con BES.</li> <li>▪ Adotta protocolli di individuazione precoce dei problemi di apprendimento.</li> <li>▪ Stimola e promuove ogni utile iniziativa finalizzata ad incrementare il livello di inclusività dell'Istituto.</li> <li>▪ Promuove la definizione del protocollo di accoglienza e gestione delle singole tipologie di BES al fine di sistematizzare le buone pratiche.</li> <li>▪ Promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche diffuse.</li> <li>▪ Stimola e promuove la produzione di materiale condiviso per la redazione di PEI, PDP, verifiche in itinere e finali, valutazione, certificazione delle competenze.</li> <li>▪ Gestisce le risorse umane e strumentali.</li> <li>▪ Supervisiona tutte le azioni previste dal Piano per l'inclusione e coordina le figure di sistema impegnate nella sua realizzazione.</li> <li>▪ Costituisce e convoca il GLI.</li> <li>▪ Convoca i GLO per ogni singolo alunno con disabilità.</li> <li>▪ Partecipa alle riunioni del GLI o del GLO, o delega un suo rappresentante.</li> <li>▪ Individua una figura professionale di riferimento (il docente responsabile della FS all'Inclusione) per le iniziative di organizzazione e di cura della documentazione, la quale aggiorna il Dirigente Scolastico sul percorso scolastico di ogni alunno disabile ed è interpellato direttamente nel caso si presentino particolari difficoltà nell'attuazione dei progetti.</li> </ul>		
<b>Funzione Strumentale Area Inclusione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ricopre l'incarico di Funzione Strumentale per l'Inclusione, coordinatore dei processi di inclusione e Referente BES/DSA</li> <li>▪ Collabora attivamente alla stesura della bozza del Piano per l'Inclusione.</li> <li>▪ Collabora con il Dirigente Scolastico per predisporre tutte le attività volte ad assicurare l'inclusione.</li> <li>▪ Ha continui contatti con la Segreteria per aggiornare il database degli alunni con BES (<i>documentazione medica disponibile, tipologia di BES, scadenza rinnovo L.104/92, ore di sostegno, ore di assistenza specialistica, ecc.</i>).</li> <li>▪ Raccoglie la documentazione relativa agli interventi didattico-educativi presentati dal Consiglio o dal team (PEI/PDP).</li> <li>▪ Garantisce consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle tipologie di BES.</li> <li>▪ Formula proposte di lavoro.</li> <li>▪ Attraverso la formazione, approfondisce e divulga tematiche legate alla disabilità e al disagio.</li> <li>▪ Coordina i rapporti tra la scuola e i soggetti esterni (<i>famiglie, ASL, Enti territoriali, Centri di supporto e riabilitazione, C.T.I. e C.T.S. di riferimento</i>).</li> </ul>		

<p><b>Team Docenti</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Individuano i casi in cui sia necessaria e opportuna l'adozione di una personalizzazione della didattica.</li> <li>▪ Contattano prontamente la famiglia, attraverso il coordinatore di classe o docente prevalente, per raccogliere altre informazioni utili all'attivazione delle strategie più adeguate.</li> <li>▪ Individuano alunni con BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale e/o comportamentale/relazionale.</li> <li>▪ Producono attenta verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche che inducono ad individuare come BES alunni non in possesso di certificazione.</li> <li>▪ Individuano strategie e metodologie utili a garantire il massimo livello di inclusività.</li> <li>▪ Elaborano e attuano il Piano di Lavoro (PEI o PDP) in collaborazione con le figure coinvolte (docenti di sostegno, équipe multidisciplinare ASL, famiglie, educatori, ecc.).</li> <li>▪ Verificano periodicamente i risultati raggiunti.</li> <li>▪ Definiscono forme condivise di valutazione e di certificazione delle competenze.</li> </ul>		
<p><b>Docenti Curricolari</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Identificano precocemente possibili difficoltà di apprendimento e informano la famiglia, il Dirigente Scolastico e la Funzione strumentale.</b></li> <li>▪ <b>Collaborano e si confrontano con l'insegnante di sostegno assegnato alla classe.</b></li> <li>▪ <b>Attivano strategie d'intervento e di recupero, supportando i bambini che presentano segnali di rischio con attività di didattica individualizzata.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Identificano precocemente possibili difficoltà di apprendimento e informano la famiglia, il Dirigente Scolastico e la Funzione strumentale.</b></li> <li>▪ <b>Collaborano e si confrontano con l'insegnante di sostegno assegnato alla classe.</b></li> <li>▪ <b>Attivano strategie d'intervento e di recupero, supportando i bambini che presentano segnali di rischio con attività di didattica individualizzata.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Identificano precocemente possibili difficoltà di apprendimento e informano la famiglia, il Dirigente Scolastico e la Funzione strumentale.</b></li> <li>▪ <b>Collaborano e si confrontano con l'insegnante di sostegno assegnato alla classe.</b></li> </ul> <p><b>Curano l'orientamento in uscita degli alunni con BES, supportando gli alunni e le famiglie nel passaggio di grado e aiutandoli a scegliere il percorso scolastico che possa valorizzare le potenzialità dell'alunno.</b></p>

**Docente di  
Sostegno**

- Partecipa alla progettazione educativo-didattica della classe.
- Supporta il Consiglio di classe o Docenti di classe nell'assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive.
- Promuove, con attività specifiche, la perfetta inclusione dell'alunno con disabilità nel suo gruppo-classe.
- Elabora, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il PEI per l'alunno con disabilità.
- Collabora alla redazione del PDP di alunni con BES (non L.104/92) in quanto docente contitolare della classe.

**Assistenti  
amministrativi**

- Ricevono e protocollano la certificazione e/o qualsiasi documentazione dalla famiglia.
- Inseriscono la certificazione nel fascicolo personale dell'alunno.
- Informano il Dirigente e la Funzione Strumentale specifica in caso di nuova certificazione (L. 104/92, L. 170/2010 ecc.) o nuova iscrizione di un alunno straniero.
- Aggiorna l'anagrafe di Istituto e il fascicolo personale degli alunni inserendo i PEI e i PDP.

**Collaboratori  
Scolastici**

- Aiutano, su richiesta, l'alunno con grave disabilità negli spostamenti interni e nei servizi.

**Risorse umane**

<b>RUOLO</b>	<b>INFANZIA</b>	<b>PRIMARIA</b>	<b>SECONDA IA</b>
<b>Famiglia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Consegna alla scuola la documentazione medica necessaria.</li> <li>▪ Partecipa ai GLO.</li> <li>▪ Condivide il PEI o il PDP e collabora alla sua realizzazione.</li> </ul>		
<b>AA.SS.LL.</b>  (Distretti Sanitari di Viterbo e Vetralla)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Redigono il Profilo di Funzionamento per gli alunni con disabilità.</li> <li>▪ Partecipano, con una rappresentanza, alle riunioni dei GLI e dei GLO, fornendo consulenza alle famiglie e agli operatori della scuola.</li> <li>▪ Collaborano alla stesura del PEI e del PDF.</li> <li>▪ Propongono eventuali protocolli di individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento.</li> <li>▪ Propongono eventuali progetti di formazione del personale sui BES.</li> </ul>		
<b>Servizi Sociali dei Comuni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ricevono la segnalazione da parte della scuola e si rendono disponibili ad incontrare la famiglia.</li> <li>▪ Su richiesta della famiglia, valutano la possibilità e la fattibilità di attivazione di tutti gli strumenti a sostegno della genitorialità disponibili, in continuo coordinamento con la scuola.</li> <li>▪ Qualora sia intervenuta una diagnosi di disabilità, su richiesta della famiglia, attivano la procedura per l'eventuale assegnazione di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.</li> <li>▪ Qualora la famiglia dimostri una particolare resistenza o emergano elementi che possano far supporre l'esistenza di fatti di rilevanza giudiziaria, attivano autonomamente o su segnalazione della scuola le procedure previste.</li> </ul>		
<b>Assistenti specialistici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Forniscono prestazioni di supporto e di assistenza agli alunni con grave disabilità, per affrontare problemi di autonomia, rendendo accessibili le attività scolastiche (didattiche o ricreative).</li> <li>▪ Partecipano all'azione educativa in sinergia con il docente di sostegno e i docenti curricolari.</li> </ul>		

<b>Territoriale di Supporto (C.T.S.)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rappresenta l'interfaccia fra l'Amministrazione e le scuole e tra le scuole stesse.</li> <li>▪ Fornisce supporto al processo di inclusione, allo sviluppo professionale dei docenti e alla diffusione delle migliori pratiche.</li> <li>▪ Funge da centro di consulenza, collegamento e monitoraggio.</li> <li>▪ Promuove, anche attraverso le reti scolastiche, accordi e intese con i servizi sociosanitari territoriali (ASL, Servizi sociali e scolastici comunali e provinciali, enti del privato sociale e del volontariato, Prefetture, ecc.), finalizzati all'integrazione dei servizi "alla persona" in ambito scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 328/2000.</li> <li>▪ Le sue funzioni si estendono a tutti i BES.</li> </ul>
<b>Centro Territoriale per l'Inclusione (C.T.I.)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Favorisce il confronto e la condivisione di materiale e modulistica a livello di rete.</li> <li>▪ Censisce e confronta le strategie di inclusione esistenti sul territorio.</li> <li>▪ Realizza iniziative per la divulgazione delle stesse.</li> <li>▪ Promuovere incontri e percorsi di formazione che rispondano alle effettive esigenze dei docenti delle scuole aderenti alla rete.</li> <li>▪ Gestisce i prestiti e gli scambi di attrezzature.</li> <li>▪ Fornisce assistenza a genitori e operatori scolastici.</li> <li>▪ Promuovere attività di ricerca-azione sulle buone pratiche dell'inclusione.</li> <li>▪ Cura i rapporti con gli altri CTI.</li> </ul>

**Gruppi di**

<b>RUOLO</b>	<b>INFANZIA</b>	<b>PRIMARIA</b>	<b>SECONDARIA</b>
<b>GLO (Gruppo Lavoro Operativo)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Effettua la rilevazione degli alunni con BES (L.104/92, DSA e alunni con altri Bisogni Educativi Speciali) presenti nell'Istituto.</li> <li>▪ Definisce protocolli di accoglienza e gestione delle singole tipologie di BES al fine di sistematizzare le buone pratiche.</li> <li>▪ Predisporre una modulistica condivisa a livello di Istituto.</li> <li>▪ Raccoglie gli interventi educativo-didattici progettati e realizzati (PEI, PDP, progetti di inclusione).</li> <li>▪ Garantisce la consulenza ed il supporto ai docenti sulle strategie e metodologie di gestione delle classi con alunni con BES.</li> <li>▪ Raccoglie le proposte formulate dai GLO o altri organi.</li> <li>▪ Redige il Piano per l'Inclusione.</li> <li>▪ Effettua il monitoraggio in itinere e finale dei processi di inclusione posti in essere (verifica del Piano per l'Inclusione).</li> </ul>		
<b>GLI (Gruppo Lavoro Istituto)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Raccoglie tutte le informazioni necessarie sulla tipologia di disabilità e sulle risorse che l'Istituto, la famiglia e gli esterni possono mettere a disposizione.</li> <li>▪ Definisce gli interventi inclusivi da attivare per la specifica situazione.</li> <li>▪ Approva il PEI.</li> <li>▪ Stabilisce l'eventuale redazione e/o aggiornamento della documentazione dell'alunno/a.</li> <li>▪ Effettua la verifica in itinere e finale dei risultati, attivando le necessarie azioni di rimodulazione.</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il Dirigente Scolastico</li> <li>• Il docente Funzione Strumentale per l'Inclusione</li> <li>• Il referente di Plesso</li> <li>• I docenti sostegno</li> <li>• Il coordinatore di classe</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>COMPETENZE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presiede alla programmazione generale dell'inclusione scolastica</li> <li>• Analizza la situazione complessiva degli alunni con disabilità nell'ambito dei singoli plessi (numero degli alunni, tipologia delle disabilità, fabbisogno ore di sostegno scolastico e assistenza educativa, ecc...)</li> </ul>
--	---

In un'ottica di "speciale normalità", tutte le risorse umane dell'Istituto e del territorio danno il proprio contributo, in base allo specifico ruolo o alla specifica mansione, in modo da assicurare una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni con BES.

## 1.6 Riferimenti normativi

Il presente protocollo è stato redatto tenendo conto della normativa vigente di cui si elencano di seguito i riferimenti:

- **Legge n. 104/1992:** "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
- **Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994:** Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
- **Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998:** Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
- **Legge n. 40 del 6 marzo 1998:** Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
- **Nota MIUR prot. n. 4274 del 4 agosto 2009:** "Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità".
- **Nota MIUR prot. n. 6013 del 4 dicembre 2009:** Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività).
- **Nota MIUR prot. n. 4089 del 15 giugno 2010:** Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività.
- **Circolare MIUR n. 2 dell'8 gennaio 2010:** Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana.
- **Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010:** "Norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico".

- **Decreto Ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011:** Regolamento applicativo della Legge n. 170/2010 e Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.
- **Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012:** *Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.*
- **Circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013:** Indicazioni operative relativamente alla Direttiva MIUR del 27/12/2012.
- **Nota MIUR prot. n. 2563 del 22 novembre 2013:** Chiarimenti (la Nota fornisce chiarimenti sugli strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali, in specie sul piano didattico personalizzato).
- **Circolare MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014:** *"Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri".*
- **Legge 107 del 13 luglio 2015:** *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".*
- **Decreto legislativo n. 62 - art. 11 del 13 aprile 2017:** *"Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento".*
- **Decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017:** *"Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità".*
- **D.M. n. 741/2017:** Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
- **D.M. n. 742/2017:** Certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione.
- **Nota MIUR prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017:** *"Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione".*
- **Nota MIUR prot. n. 2936 del 20 febbraio 2018:** *"Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Indicazioni per lo svolgimento delle prove INVALSI".*
- **Nota MIUR prot. n. 7885 del 9 maggio 2018:** Chiarimenti in merito agli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione.
- **Delibera n.32/2020** della Giunta della Regione Lazio, *"Linee guida per la diagnosi e la certificazione diagnostica dei DSA".*
- **Linee Guida per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati-**  
Dicembre 2014




## Seconda parte

### Accoglienza ed inclusione degli alunni con disabilità

(certificati ai sensi della Legge 104/1992)

#### 2.1 Le tappe dell'inclusione

Presupposto di ogni percorso scolastico è sviluppare al meglio tutte le dimensioni della personalità degli alunni e sostenerne le potenzialità. Ciò vale ancor più per gli alunni con disabilità, i cui bisogni richiedono risposte specifiche e l'attuazione operativa delle indicazioni contenute nella Legge quadro n.104/92 e nei successivi decreti. È dunque indispensabile che la scuola sviluppi la capacità di essere inclusiva, accogliente per tutti gli alunni "in situazioni di difficoltà" (C.M. 6 marzo 2013).




## 2.2 **Le tappe dell'inserimento scolastico**

<b>ISCRIZIONE</b>	Acquisizione delle informazioni: Famiglia – Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di primo grado.
	Presenza visione della documentazione. La famiglia dovrà far pervenire in segreteria i documenti necessari: la certificazione della Legge 104/92, la Certificazione ai fini dell'Integrazione Scolastica (CIS), il Profilo di Funzionamento e/o eventuale altra documentazione.
<b>CONDIVISIONE</b>	Incontri di continuità tra i docenti dei diversi ordini di scuola per favorire il passaggio al grado d'istruzione successivo.
	Acquisizione di informazioni sull'azione educativa svolta nel precedente ordine scolastico.
<b>ACCOGLIENZA</b>	Durante i primi giorni di scuola vengono attuate attività finalizzate ad un positivo inserimento dell'alunno con disabilità nella nuova scuola.
	Periodo di osservazioni sistematiche al fine di comprendere come l'alunno/a reagisce al nuovo inserimento, le sue modalità di relazionarsi nel nuovo contesto e le sue potenzialità. I dati raccolti costituiranno la base per la stesura del PEI.
<b>INCLUSIONE</b>	Osservazione e scelta del tipo di percorso educativo – didattico più adatto (progettazione personalizzata o curricolare da settembre ad ottobre).
	Quotidianamente si portano a compimento le attività per favorire il benessere dell'alunno, il suo pieno inserimento nell'ambiente scolastico ed il suo cammino nel progetto di vita.

### 2.3 Procedure e documenti in tema di disabilità

Un grande cambiamento è stato introdotto dal **Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66** con l'introduzione del **Profilo di funzionamento (PF)** che, dal 1° gennaio 2019, sostituisce la Diagnosi Funzionale (DF) e il Profilo Dinamico Funzionale (PDF).



DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
<p><b><u>PROFILO DI FUNZIONAMENTO</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>È il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del Piano Educativo Individualizzato (PEI).</li> <li>È redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'OMS</li> <li>Comprende, sostituendoli, la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale</li> <li>Con il documento si definiscono anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica.</li> <li>Descrive le condizioni di "funzionamento" dell'alunno/a.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A doverlo compilare è l'unità di valutazione multidisciplinare che si compone di: <ul style="list-style-type: none"> <li>-medico specialista o esperto della condizione di salute dell'alunno;</li> <li>-neuropsichiatra infantile specializzato;</li> <li>-terapista della riabilitazione;</li> <li>-assistente sociale o rappresentante dell'Ente locale di competenza;</li> <li>-rappresentante dell'amministrazione scolastica (preferibilmente docente nella scuola dell'alunno);</li> <li>-genitori dell'alunno disabile.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si redige successivamente all'accertamento della condizione di disabilità (art. 3 della Legge 104/92)</li> <li>Si tratta di un documento dinamico che cresce insieme all'alunno a cui fa riferimento, di conseguenza è necessario che esso venga aggiornato tempestivamente in occasione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>-passaggio al grado di istruzione successivo (a partire dalla scuola dell'infanzia);</li> <li>-sopraggiungere di nuove condizioni di funzionamento dell'alunno.</li> </ul> </li> </ul>

## **PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO**

Il PEI è un progetto operativo partecipato che vede coinvolti gli operatori della scuola, dei servizi sanitari e sociali, in collaborazione con la famiglia.

In esso si identificano gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse umane e materiali di supporto, i tempi e gli strumenti di verifica, le modalità del lavoro di rete. Nel Piano devono dunque essere esplicitati tutti gli interventi volti a una presa in carico globale dell'alunno con disabilità, in modo condiviso da tutti i docenti (insegnante di sostegno e docenti curricolari), dal Servizio sanitario nazionale, dalle istituzioni del territorio e dalla famiglia dell'alunno.

Il Piano educativo Individualizzato (PEI) diviene perciò non solo lo strumento per l'integrazione nella scuola degli alunni con disabilità, ma, un necessario strumento operativo per il PROGETTO DI VITA della persona con disabilità.

•Elaborato e approvato dal GLO:

- Docenti curricolari,
- docente di sostegno,
- operatori socio-sanitari,
- famiglia dell'alunno/a.

- Redatto provvisoriamente entro il 30/06 e in via definitiva entro il mese di ottobre
- Soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico.

- Verifica in itinere ed eventuali modifiche.

- Verifica finale.

- Fine I quadrimestre.

- Fine anno scolastico.

## **2.4 La valutazione degli alunni con disabilità**

Riguardo alla valutazione degli alunni con disabilità occorre fare riferimento al **Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 62** contenente "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato" che, all' art. 11, recita come di seguito:

*"Valutazione delle alunne e degli alunni con  
disabilità" (comma da 1 a 8)*

- 1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.*
- 2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.*
- 3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il Piano Educativo Individualizzato.*
- 4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate previste nelle classi seconde e quinte di scuola primaria e nelle classi terze di scuola secondaria (Prove INVALSI). Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.*
- 5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato.*
- 6. Per lo svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del Piano Educativo Individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.*

*7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.*

*Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.*

*Pertanto, nel Primo Ciclo, ossia nella scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, la programmazione è sempre valida per la promozione alla classe successiva, anche quando è completamente differenziata poiché la valutazione degli alunni con disabilità avviene sempre in base al loro Piano Educativo Individualizzato ed è espressa in voti. Lo svolgimento delle prove da sostenere nel corso dell'anno – ivi incluse le cosiddette*

*prove INVALSI - potrà effettuarsi ricorrendo a "misure compensative o dispensative" ovvero, qualora non fossero sufficienti, ad altri "specifici adattamenti".*

*Questo vale naturalmente anche per quel che concerne l'Esame di Stato conclusivo (ex esame di licenza media) che il candidato con disabilità potrà affrontare anche sostenendo prove totalmente differenziate, in base a quanto stabilito nel suo PEI. Superando queste prove conseguirà un diploma valido a tutti gli effetti, senza nessuna menzione del particolare percorso seguito. Solo se l'alunno di scuola media non raggiunge gli obiettivi del suo PEI, che è calibrato esclusivamente sulla base delle sue effettive capacità, non riceve il diploma.*

Di seguito una sintesi di quanto previsto per gli alunni con disabilità in merito alle prove INVALSI, l'Esame conclusivo del I ciclo di istruzione e la Certificazione delle competenze.

### □ **Svolgimento delle prove INVALSI**

Le prove INVALSI (II e V primaria e III secondaria di primo grado) non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma al monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico, nel suo insieme e nelle sue articolazioni.

Di conseguenza:

#### 1. Il **Consiglio di classe**:

- può prevedere strumenti compensativi e dispensativi, adattamenti o esonero da una o più prove.

#### 2. Agli **alunni dispensati** dalle prove INVALSI o che sosterranno prove differenziate in forma cartacea:

- non verrà rilasciata la Certificazione delle competenze da parte di INVALSI. In sede di scrutinio finale, sarà il Consiglio di classe a dover integrare la Certificazione delle competenze.

#### 3. In base al **PEI**, possono essere previste:

##### - Misure **compensative**:

- tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova);
- donatore di voce per l'ascolto individuale in audio-cuffia;
- calcolatrice;
- dizionario;
- ingrandimento;
- adattamento prova per alunni sordi (formato word);
- Braille (per Italiano e Matematica).

##### - Misure **dispensative**:

- esonero da una o più prove;  
o per Inglese: esonero anche solo da una delle due parti (ascolto o lettura) della prova.

□ ***Indicazioni per lo svolgimento dell'Esame conclusivo del I ciclo di istruzione.***

I candidati con disabilità:

- svolgono le prove d'esame avvalendosi dell'ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati durante l'anno scolastico;
- qualora sia necessario, la Sottocommissione d'esame predispone, sulla base del PEI, prove differenziate idonee a valutare il progresso del candidato in relazione alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali;
- le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

□ ***Certificazione delle competenze***

Il MIUR con il D.M. n. 742/17 ha pubblicato i modelli di ***Certificazione delle competenze*** che devono essere obbligatoriamente rilasciati a tutti gli alunni al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado, come espressamente previsto dal D.Lgs. n. 62/17, art. 9, attuativo della riforma la "buona scuola".

Il D.M. n° 742/17 prevede che *"per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della Legge n. 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato."*

## ***Terza parte***

### ***Accoglienza ed inclusione degli alunni con Disturbi Evolutivi Specifici***

*(ai sensi della Legge 170/2010 e del Direttiva Ministeriale 27-12-12)*

#### **3.1 I Disturbi Evolutivi Specifici**

I disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche comprendono gruppi di condizioni morbose che si manifestano con specifiche e significative compromissioni dell'apprendimento delle abilità scolastiche. Queste compromissioni nell'apprendimento non sono il risultato diretto di altre patologie. L'eziologia non è nota, ma si suppone che vi sia un intervento significativo di fattori biologici, i quali interagiscono in modo significativo con fattori non biologici (ICD-10, 1992).

- F80 - Disturbi evolutivi specifici dell'eloquio e del linguaggio
- F81 - Disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche
- F82 - Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria
- F83 Disturbi evolutivi specifici misti
- F88 Altri disturbi dello sviluppo psicologico
- F89 Disturbi dello sviluppo psicologico non specificati

Tutte queste differenti problematiche, ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, non vengono o possono non venir certificate ai sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle provvidenze ed alle misure previste dalla stessa legge quadro, e tra queste, all'insegnante per il sostegno.

#### **3.2 Alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)**

La Legge n. 170 del 8.10.2010, "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico", riconosce i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e assegna alla scuola il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più idonee, affinché gli studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo.

Fra i DSA distinguiamo: la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia, come descritti nella seguente tabella.





*“La dislessia si manifesta attraverso una minore correttezza e rapidità della lettura a voce alta rispetto a quanto atteso per età anagrafica, alla classe frequentata, istruzione ricevuta [...]. Il disturbo specifico di scrittura si definisce disgrafia o disortografia, a seconda che interessi rispettivamente la grafia o l’ortografia: la prima si riferisce al momento motorio-esecutivo della prestazione, la seconda, invece, riguarda l’utilizzo, in fase di scrittura, del codice linguistico in quanto tale [...]. La discalculia riguarda le abilità di calcolo sia nella componente dell’organizzazione della cognizione numerica (quantificazione, seriazione, comparazione, scomposizione e composizione di quantità, strategie di calcolo a mente) sia in quella delle procedure esecutive del calcolo (lettura e scrittura dei numeri, incolonnamento [...], algoritmi del calcolo scritto vero e proprio)”. (MIUR, Linee guida, 2011, p. 4)*

I suddetti disturbi sono spesso accompagnati da:

- 3.1.1 **disnomia**: disturbo specifico del linguaggio, che consiste nella difficoltà a richiamare alla memoria la parola corretta quando è necessaria, che può incidere sulle abilità del discorso, della scrittura o di entrambe, ed è presente anche nella comunicazione sociale;
- 3.1.2 **disprassia**: disordine funzionale qualitativo nella esecuzione coordinata di azioni volontarie nel tempo e nello spazio in assenza di impedimenti organici o di deficit sensoriali. Si accompagna a lentezza, difficoltà negli automatismi motori rapidi, nell’inclusione sensoriale e nella grafo- motricità. La presenza di uno o più disturbi si evince dalla diagnosi redatta dallo specialista.

Pur interessando abilità diverse, i disturbi sopra descritti possono coesistere in una stessa persona, ciò che tecnicamente si definisce “**comorbilità**”. Ad esempio, il Disturbo del Calcolo può presentarsi in isolamento o in associazione (più tipicamente) ad altri disturbi specifici.

La comorbilità può essere presente anche tra i DSA e altri disturbi di sviluppo (disturbi di linguaggio, disturbi di coordinazione motoria, disturbi dell’attenzione) e tra i DSA e i disturbi emotivi del comportamento.

In questo caso, il disturbo risultante è superiore alla somma delle singole difficoltà, poiché ognuno dei disturbi implicati nella comorbilità influenza negativamente lo sviluppo delle abilità complessive.

### 3.3 Le tappe del percorso diagnostico



Passi previsti dalla Legge 170/2010 per la gestione dei DSA



### 3.4 Fasi di attuazione del Protocollo per i DSA

Il cuore del protocollo di accoglienza è la descrizione sistematica e precisa delle diverse fasi di attuazione (Tab. n. 1). Deve esser chiaro per ogni docente, per ogni famiglia, per ogni studente e per ogni membro del personale di segreteria quali sono le azioni da mettere in atto, come devono esser effettuate e chi ha il compito operativo di eseguirle e di condividerle.

Il primo momento è quello dell'iscrizione dell'alunno: le pratiche d'iscrizione sono seguite dal personale amministrativo che deve verificare la presenza del modulo d'iscrizione e della certificazione diagnostica dello specialista (ed eventuale convalida dalle strutture sanitarie pubbliche nel caso la diagnosi sia redatta da specialisti privati), che sarà cura della famiglia consegnare alla scuola. Tale consegna sarà protocollata.

L'assistente amministrativo, dopo aver verificato la presenza di eventuali altre segnalazioni provenienti da ordini di scuola inferiori o di pari grado (nel caso di trasferimenti), comunica al Dirigente Scolastico e al Referente d'Istituto per i DSA la presenza della documentazione. Questi ultimi si accertano che nella certificazione specialistica siano presenti tutte le informazioni necessarie alla successiva stesura del PDP. L'assistente amministrativo acquisisce altresì, se presenti, eventuali allegati con osservazioni didattico-educative della scuola di provenienza.

Acquisita la documentazione, il Dirigente Scolastico e il Referente d'Istituto per i DSA concordano un primo incontro informativo con i genitori per acquisire ulteriori informazioni sulla storia personale e scolastica dell'alunno e per descrivere ciò che la scuola mette in atto per gli studenti con disturbo specifico di apprendimento. Tutto il materiale raccolto durante il colloquio va poi inserito nel fascicolo personale dell'alunno per divenire base su cui organizzare il Piano Didattico Personalizzato (PDP)

Il Dirigente Scolastico procede alla determinazione della classe e/o sezione, all'accoglienza e allo scambio di informazioni sulla base dei criteri deliberati dagli OO.CC. competenti, garantendo equi- eterogeneità tra classi parallele, ove presenti.

Per una descrizione più dettagliata delle fasi di attuazione del Protocollo per gli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento, si rimanda alla tabella seguente:

Tab. n. 1 - FASI di ATTUAZIONE del Protocollo

<b>AZIONE</b>	<b>COME/COSA?</b>	<b>CHI LA METTE IN ATTO?</b>	<b>QUANDO?</b>
<b>ISCRIZIONE</b>			
<b>Iscrizione</b>	Effettuata dai genitori.	Assistente amministrativo.	Al momento dell'iscrizione.
<b>Consegna certificazione diagnostica</b>	Effettuata dai genitori.	Assistente amministrativo.	Al momento dell'iscrizione o appena in possesso.
<b>Comunicazione iscrizione</b>		Assistente amministrativo.	Al Dirigente Scolastico e al Referente d'Istituto DSA.
<b>Controllo della documentazione</b>		Dirigente Scolastico e/o Referente d'Istituto DSA.	
<b>COLLOQUIO</b>			
<b>Incontro preliminare con i genitori</b>	Raccolta informazioni.	Dirigente Scolastico. Referente d'Istituto per i DSA.	Dopo aver acquisito la documentazione.
<b>DETERMINAZIONE DELLA CLASSE</b>			
<b>Attribuzione della classe</b>	Criteri stabiliti. Parere specialisti. Indice di complessità delle classi.	Dirigente Scolastico. Referente d'Istituto DSA. Commissione composizione classi.	
	Passaggio di informazioni.	Dirigente Scolastico e/o Referente d'Istituto DSA.	Dopo l'attribuzione della classe.
	Predisposizione accoglienza. Osservazione.	Consiglio di classe (Scuola Sec. di I grado) Docenti di classe (Scuola Primaria).	
<b>LAVORO NEL CORSO DELL'ANNO</b>			
<b>Compilazione del PDP</b>	In particolare: definizione delle misure compensative e dispensative da attuare. Condivisione con la famiglia.	Consiglio di classe (Scuola Sec. di I grado) Docenti di classe (Scuola Primaria) insieme alla famiglia e, se disponibili, agli specialisti esterni.	Entro il primo trimestre dalla presentazione della relazione diagnostica.
<b>Valutazione intermedia e finale</b>	Verifica e valutazione del PDP.	Consiglio di classe (Scuola Sec. di I grado) Docenti di classe (Scuola Primaria).	Fine I e II quadrimestre.

### 3.5 **Gli altri Disturbi Evolutivi Specifici**

Per gli altri Disturbi Evolutivi Specifici è possibile ottenere, talvolta, una diagnosi clinica ma non sempre delle certificazioni che attestino il diritto dell'alunno di avvalersi delle misure dispensative previste da precise disposizioni di leggi (in quanto non ricadono nei casi previsti dalla Legge 104/92, né in quelli della Legge 170/2010). Se c'è solo una diagnosi di disturbo o di patologia o una segnalazione di disagio, il Consiglio di Classe/Docenti di classe è autonomo nel decidere se formulare o meno un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione. Per questi alunni è possibile attivare dei percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare, in via transitoria, eventuali strumenti compensativi e misure dispensative.

### 3.6 **Che cos'è il Piano Didattico Personalizzato (PDP)**



Il PDP è un documento che attesta il percorso didattico personalizzato predisposto per alunni con DSA/BES. Pertanto, se si vuole garantire allo studente un inserimento e un'esperienza didattica positivi, occorre attuare da subito un dialogo costante e proficuo con la famiglia in modo da valutare le modalità di intervento e le misure compensative/dispensative più adeguate alle necessità del singolo alunno.

Il PDP viene prodotto solo dopo che la famiglia ha fatto pervenire a scuola l'eventuale certificazione necessaria ed è redatto collegialmente dai docenti del Consiglio di classe/Docenti di classe. È discusso e, se necessario, rivisto, con lo specialista che ha in carico l'alunno e ha stilato la diagnosi ed è condiviso e sottoscritto dalla famiglia.

Nel PDP vengono espressamente riportate le misure dispensative e gli strumenti compensativi da adottare in considerazione dei bisogni specifici di ogni alunno.

Il testo delle Linee Guida 2011 chiarisce il ruolo della famiglia che "condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati ed è chiamata a **formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo** che preveda l'autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe – nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso – ad **applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispersive ritenute idonee**, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili".

IL PDP firmato è dunque il documento che **consente di attivare tutte le misure previste e indicate** al suo interno: per questo motivo, la famiglia deve leggerlo con cura per approvarne il contenuto, e può chiedere alla scuola di modificarlo prima di firmarlo mettendo per iscritto le modifiche e le integrazioni richieste.

Se non si arriva all'approvazione del PDP e la famiglia rifiuta di firmarlo, **la scuola può solo attenersi al "rispetto delle diversità individuali"**, come indicato nella legge 53/2003 "per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle

prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.”

La scuola può comunque chiedere e conservare la motivazione sostenuta dalla famiglia che rifiuta di firmare il PDP: lo stesso vale per la famiglia che rifiuta da subito l'adozione di un PDP pur in presenza di diagnosi, PDP che la scuola può e deve comunque scrivere.

Il nostro Istituto ha adottato il modello di PDP ministeriale che può essere utilizzato dai docenti all'occorrenza.

### **3.7 La valutazione degli alunni con DSA**

Il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 62 all'art. 11 (comma 9-11), recita come di seguito:

*Art. 11 "Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento"*

*8. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.*

*9. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.*

*10. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.*

*11. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.*

*12. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.*

*13. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui*

*all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7.*

*14. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.*

Di seguito una sintesi di quanto previsto per gli alunni con DSA in merito alle prove INVALSI, all'Esame conclusivo del I ciclo di istruzione e alla Certificazione delle competenze.

### ❑ **Svolgimento delle prove INVALSI**

Le prove INVALSI (II e V primaria e III secondaria di primo grado) non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma al monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico, nel suo insieme e nelle sue articolazioni.

Di conseguenza:

1. Sono previsti **strumenti compensativi** e/o tempi più lunghi:
  - se indicati nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) e abitualmente utilizzati nel percorso scolastico.
2. Se la certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta relativa alle lingue straniere, ovvero l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la prova INVALSI di lingua inglese non sarà sostenuta.
3. Sulla base della certificazione medica, agli alunni **dispensati** da una o più prove INVALSI o che sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea:
  - non verrà rilasciata la certificazione delle competenze da parte di INVALSI. In tali casi, sarà cura del Consiglio di classe integrare, in sede di scrutinio finale, la certificazione con le informazioni necessarie.
4. In base al **PDP**, possono essere previste:
  - Misure **compensative**:
    - tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova);
    - dizionario;
    - donatore di voce per l'ascolto individuale in audio-cuffia;
    - calcolatrice.
  - Misure **dispensative**:
    - esonero dalla prova nazionale di lingua Inglese per gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera.

### ❑ **Certificazione delle competenze**

Il MIUR con il D.M. n. 742/17 ha pubblicato i modelli di **Certificazione delle competenze** che devono essere obbligatoriamente rilasciati a tutti gli alunni al



termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado, come espressamente previsto dal D.Lgs. n. 62/17, art. 9, attuativo della riforma la "buona scuola".

Nel **documento di certificazione**, in caso di alunni con DSA dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline.

In caso di esonero dall'insegnamento della lingua straniera, ai sensi del D.M. 12 luglio 2011, la sezione relativa alle lingue non viene compilata.

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale ed è rilasciata alle alunne e agli alunni che, al termine della scuola secondaria di primo grado, hanno superato l'Esame di Stato. La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta da INVALSI (art. 4, c. 2 e c. 3 del D.M. 742/2017), disponibile per le scuole entro la fine dell'anno scolastico e comunque prima dello scrutinio finale.

Gli esiti delle prove INVALSI, infatti, confluiranno nella certificazione delle competenze e saranno distinti in livelli descrittivi:

- Italiano (6 livelli);
- Matematica (6 livelli);
- Inglese: lettura (4 livelli) e ascolto (4 livelli).

### **3.8 La valutazione degli alunni con altri disturbi evolutivi specifici**

“Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 non sono previste misure dispensative – peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa – né gli strumenti compensativi di cui alla nota 3584/2014, superata dal nuovo quadro normativo.

**Tuttavia, la commissione d'esame**, in sede di riunione preliminare, **nell'individuare gli eventuali strumenti** che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, **potrà prevederne l'uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata” (Miur, Nota 9 maggio 2018, n.7885)**

### **3.9 Didattica a distanza per alunni con DSA**

La nota ministeriale n. 338 del 17/03/2020 EMERGENZA SANITARIA DA NUOVO CORONAVIRUS, ricorda di dedicare particolare attenzione agli alunni con DSA e con altri tipi di BES. Gli studenti con difficoltà di apprendimento potrebbero riscontrare, infatti, maggiori criticità nell'organizzazione quotidiana dello studio a casa nella situazione attuale: gestione dei tempi e delle pause, seguire una didattica personalizzata e accedere a contenuti adatti alle loro caratteristiche di apprendimento.

Nella progettazione e nella realizzazione delle attività a distanza, ogni docente del CdC è tenuto ad adottare accorgimenti specifici che possano facilitare il lavoro degli alunni con BES:

❖ fare ricorso, l'intero team dei docenti, ad un'unica piattaforma online, attraverso la quale inviare i contenuti e restare in contatto con gli studenti;

❖ non limitarsi alla sola assegnazione di compiti, come lo svolgimento di esercizi su schede da stampare o pagine da leggere sullo schermo del computer, ma favorire sempre l'interazione alunno-docente;

❖ definire in anticipo un orario settimanale di video-lezioni e interazioni online;

❖ privilegiare sistemi di comunicazione diretta, che richiedono il coinvolgimento attivo dei ragazzi;

❖ promuovere l'apprendimento cooperativo in piccoli gruppi virtuali;

❖ prevedere una personalizzazione del materiale da studiare e dei compiti da svolgere, facendo riferimento agli strumenti compensativi e alle misure dispensative previste dal PDP, evitando il carico cognitivo.

## Quarta parte

### Accoglienza ed Inclusione degli alunni con svantaggio

#### 4.1 Alunni con svantaggio linguistico-culturale

La presenza degli alunni di lingua straniera nella nostra scuola è di gran lunga aumentata nel corso degli anni ed ha portato la comunità scolastica a riflettere sulle procedure, sulle modalità e sugli interventi di inserimento degli allievi neo arrivati (C.M. 4233 del 19/02/2014 "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri").

Il Protocollo d'Accoglienza è un documento che, deliberato dal Collegio ed inserito nel P.T.O.F., predispone e organizza le procedure che l'Istituto intende mettere in atto per facilitare l'inserimento scolastico degli alunni stranieri, o come figli di genitori stranieri o come figli adottati, attraverso tre attenzioni pedagogiche specifiche:

- l'accoglienza del singolo alunno e della sua famiglia;
- lo sviluppo linguistico in italiano come L2;
- la valorizzazione della dimensione interculturale.

Tale strumento programmatico riveste le seguenti funzioni:

- esplicita criteri e indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento a scuola degli alunni stranieri;
- definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici;
- traccia le fasi dell'accoglienza, dell'inserimento scolastico e delle strategie per l'integrazione degli alunni stranieri;
- propone modalità di interventi per l'apprendimento della lingua italiana come L2;
- promuove la collaborazione tra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza, della solidarietà e in generale dell'educazione interculturale nell'ottica di un sistema formativo integrato.

Vediamo in dettaglio alcune locuzioni che indicano situazioni particolari:

- **Alunni con cittadinanza non italiana** (alunni che, anche se nati in Italia, hanno entrambi i genitori di nazionalità non italiana).
- **Alunni con ambiente familiare non italofono**: i genitori non garantiscono un sostegno adeguato nel percorso di acquisizione delle abilità di scrittura e lettura. Spesso questi allievi sono competenti e conoscono la lingua d'origine della famiglia; tali abilità aiutano a combattere l'insicurezza linguistica e favoriscono l'apprendimento della lingua italiana.
- **Minori non accompagnati**: alunni privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori. La legge prevede norme specifiche e si richiedono interventi adatti a ogni singolo alunno.
- **Alunni figli di coppie miste**: bambini con uno dei genitori di origine straniera. Tali allievi acquisiscono dal genitore italiano la cittadinanza e le loro competenze sono spesso sostenute dalla vicinanza del padre o della madre che hanno frequentato la

scuola in Italia. Il bilinguismo che ne deriva può risultare molto proficuo.

- **Alunni arrivati con adozione internazionale:** per l'inserimento scolastico sono previsti percorsi personalizzati (adatti a ogni singolo alunno), sia in considerazione di eventuali esperienze passate sia per consolidare l'autostima e la fiducia nelle proprie capacità di apprendimento.
- **Alunni rom, sinti e caminanti:** gruppi di origine nomade, al cui interno sono presenti molteplici differenze di lingua, religione, costumi. Si riscontra un elevatissimo tasso di evasione scolastica e di frequenza irregolare.

Si richiede molta flessibilità e disponibilità ad impostare percorsi di apprendimento specifici e personalizzati, che tengano conto della cultura di queste popolazioni.

## **FINALITÀ**

Intendiamo l'accoglienza degli stranieri e l'educazione interculturale come attività da esplicitarsi in una dimensione di approccio trasversale finalizzata a costruire curricoli formativi e stili comunicativi adeguati a valorizzare le differenze, a colmare i bisogni di apprendimento e a costruire per gli alunni stranieri percorsi per l'acquisizione della lingua italiana intesa come strumento comunicazionale fondamentale per l'integrazione e l'inserimento sociale e culturale nella nuova comunità.

Pertanto il Protocollo d'Accoglienza si propone di:

- facilitare l'ingresso a scuola di tutti gli alunni stranieri iscritti nell'Istituto;
- sostenere i neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;
- entrare in relazione con la famiglia (immigrata o adottiva);
- favorire un clima d'accoglienza e di solidarietà nella scuola;
- promuovere la collaborazione e la comunicazione tra scuola di arrivo e di provenienza, tra i diversi ordini di scuola e tra scuola e territorio.

Tale Protocollo intende dunque presentare una modalità corretta e pianificata con la quale affrontare e facilitare l'inserimento scolastico degli alunni stranieri. Scopo fondamentale del documento è quello di fornire un insieme di linee teoriche ed operative, condivise sul piano ideologico ed educativo, e di fornire linee-guida su modalità amministrative e didattiche al fine di favorire l'integrazione e la riuscita scolastica e formativa degli alunni stranieri.

Esso costituisce uno strumento di lavoro e come tale si fa salva l'opportunità di integrarlo e revisionarlo sulla base delle esigenze, delle esperienze e delle risorse della scuola; deve essere inoltre condiviso e conosciuto da tutti i docenti e dal personale che lavora nella scuola.

Il Protocollo di Accoglienza delinea prassi condivise di carattere:

1. **Amministrativo-burocratica:** riguardano l'iscrizione e il primo approccio della famiglia con la scuola dal punto di vista burocratico;
2. **Comunicativo-relazionale:** riguardano i compiti e i ruoli degli operatori scolastici e la prima conoscenza;
3. **Educativo-didattica:** traccia le fasi relative all'accoglienza, alla conoscenza,

all'assegnazione della classe, all'insegnamento dell'italiano come L2;

4. **Sociale**: individua progetti interni all'Istituto, i rapporti e le collaborazioni con il territorio ai fini dell'integrazione.

#### **4.1.1 LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA-INTERCULTURA (CAI)**

La commissione accoglienza-intercultura è stata formata da:

- Dirigente scolastico
- Docenti collaboratori FFSS
- Personale di segreteria
- Insegnanti interessati all'attività d'accoglienza e integrazione dei nuovi alunni dei tre ordini di scuola.

#### **Compiti della Commissione Accoglienza dell'Istituto:**

La Commissione si riunisce durante l'anno per i seguenti interventi di competenza:

- Seguire le varie fasi dell'inserimento degli alunni NAI
- Stabilire, sulla scorta degli elementi raccolti dall'incaricato della Segreteria, la possibile classe d'inserimento tenendo conto:
  1. Dell'età anagrafica
  2. Dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza
  3. Di un primo accertamento di competenze e abilità rilevate dagli insegnanti interessati all'inserimento del nuovo alunno

#### **Rientrano tra le competenze della Commissione:**

- formulare proposte per attività di formazione dei docenti e iniziative di educazione interculturale
- formulare proposte sull'attivazione di laboratori linguistici
- proporre l'acquisto di sussidi didattici utili per gli alunni stranieri
- mantenere gli opportuni contatti con enti e associazioni presenti sul territorio
- monitorare gli interventi di accoglienza e integrazione

## **4.1.2. DETTAGLI PRASSI PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA**

### **L'iscrizione scolastica**

Per i minori con cittadinanza non italiana (DPR n. 349/1999, art. 45) l'iscrizione può essere effettuata anche in corso d'anno, al momento in cui l'alunno arriva in Italia.

All'atto dell'iscrizione i genitori del minore comunicheranno alla segreteria:

- dati anagrafici dell'alunno (codice fiscale, se ne è in possesso, nome e cognome, data di nascita, residenza) anche per mezzo di autocertificazione da parte dei genitori;
- permesso di soggiorno (la mancanza di questo documento non influisce sull'esercizio del diritto all'istruzione);
- documenti sanitari (certificazione delle vaccinazioni). La mancanza di vaccinazioni non può precludere l'ingresso a scuola, né la regolare frequenza;
- documenti scolastici che attestino il percorso di studi compiuti nel Paese d'origine.

La segreteria, inoltre, si occuperà di:

- acquisire l'opzione dell'alunno di avvalersi oppure no dell'insegnamento della Religione Cattolica;
- avvisare tempestivamente la Funzione Strumentale dell'iscrizione del minore straniero al fine di organizzare le successive tappe dell'accoglienza;
- fornire alla famiglia una prima informazione sul sistema scolastico.

### **Incontro preliminare con i genitori dell'alunno**

Dopo avere preso in esame la documentazione raccolta dalla segreteria, la F.S. organizza un incontro con i genitori.

Durante il colloquio:

- si raccolgono ulteriori informazioni sulla storia personale e familiare dell'alunno, e si rilevano le sue competenze linguistiche cercando altresì di stabilire una relazione costruttiva e di disponibilità reciproca con i genitori e l'alunno/a;
- si incoraggiano i genitori ad esprimere le proprie aspettative nei confronti della scuola e del percorso scolastico dei figli;
- si illustrano l'organizzazione della scuola e le modalità di inserimento dell'alunno;
- si stabiliscono i criteri e le modalità per le comunicazioni tra scuola e famiglia dell'alunno straniero.

In questa occasione, si segnala anche alla famiglia il nome del coordinatore di classe cui fare riferimento per ogni eventuale necessità, con il quale i genitori potranno intrattenere i primi rapporti di scambio di informazioni.

### **Assegnazione della classe e della sezione**

Nella scelta della classe rimane fondamentale, come risulta dal DPR n. 394 del 31.8.1999, art. 45, il criterio generale della corrispondenza tra la classe e l'età anagrafica, "salvo che il Collegio non deliberi l'iscrizione ad una classe diversa sulla base di:

- ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- accertamento di competenze, abilità e livello di preparazione dell'alunno;
- del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;

- del titolo di studi eventualmente posseduto dall'alunno".

La scelta della sezione avverrà sulla base dei seguenti criteri:

- il numero di alunni per classe;
- la presenza di altri stranieri: si cercherà di evitare di concentrare un numero eccessivo (la C.M. n.2/2010 prevede il limite massimo del 30%) di alunni stranieri in un'unica classe al fine di garantire una migliore integrazione ed uno sviluppo positivo del processo di apprendimento per tutti;
- la presenza di altre situazioni problematiche (alunni con disabilità, DSA, BES...)

### **Inserimento nella classe**

L'inserimento in classe di un alunno non italofono comporta il coinvolgimento di tutti i docenti della classe, in quanto ciascuno è responsabile, nell'ambito della propria disciplina, dell'apprendimento dell'italiano come L2.

Ogni docente, inoltre, è tenuto a:

- adattare i programmi per gli studenti non italofoni, garantendo loro, per quanto possibile, una valutazione che consideri il percorso scolastico pregresso, eventualmente sulla base di un Piano Didattico Personalizzato redatto dal Team docente/Consiglio di Classe;
- cercare forme di comunicazione e modi per facilitare l'inserimento, coinvolgendo anche i compagni di classe;
- rilevare i bisogni specifici di apprendimento dell'alunno e, se necessario, elaborare un Piano Didattico Personalizzato o richiedere la frequenza di corsi di alfabetizzazione linguistica, che potranno essere organizzati in orario curricolare o extracurricolare;
- coinvolgere la famiglia nelle scelte operate dalla scuola e permettere loro di conoscere concretamente ciò che la scuola mette in atto per i suoi alunni.

### **La rilevazione delle competenze linguistiche**

In seguito al colloquio iniziale con la famiglia del ragazzo straniero e alla compilazione del modello per la rilevazione dei dati anagrafici e delle competenze linguistiche, in cui viene chiaramente chiesto il livello di conoscenza della lingua italiana come L2, l'alunno è avviato ad un percorso di alfabetizzazione calibrato al suo livello di partenza.

Obiettivo principale è l'acquisizione di una buona competenza nell'italiano, scritto e parlato, nelle forme ricettive e produttive, per assicurare allo studente l'inclusione sociale e il successo scolastico.

È necessaria una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di apprendimento nella lingua italiana, acquisita via via dall'alunno straniero.

Nella prima fase dell'inserimento scolastico, l'insegnamento della lingua italiana come L2 deve tendere soprattutto a:

1. fornire allo studente straniero gli strumenti linguistici che gli possono permettere di partecipare ad alcune attività comuni della classe;
2. sviluppare l'italiano utile sia alla scolarizzazione sia alla socializzazione in generale.

L'alunno, nella prima fase di accoglienza è inserito nella classe, impara a comunicare con compagni e docenti. Apprende il lessico e i modi per la conversazione: richiamare l'attenzione, chiedere, denominare oggetti, azioni, rispondere a richieste e a comandi, esprimere i propri vissuti.

La lingua presentata è legata al contesto, ai campi di attività comunicativa del

quotidiano.

I tempi proposti tengono conto degli interessi e dei bisogni del ragazzino straniero affinché trovi nella scuola un ambiente sereno nel quale stare bene. Inizialmente ci si può avvalere di strumenti di facilitazione linguistica come: cartelloni, alfabetieri, cartine geografiche, testi semplici o semplificati, strumenti audiovisivi o multimediali, ecc.

Tali strumenti aiutano l'alunno a sviluppare la conoscenza della lingua per comunicare. Una volta superata la fase iniziale si può iniziare ad avvicinare l'alunno alla conoscenza della lingua italiana specifica necessaria per comprendere ed esprimere e rielaborare i contenuti delle varie discipline.

### **4.1.3 LA VALUTAZIONE**

Ai sensi dell'art.1, comma 8 del D.lgs. n.62/2017:

"I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani".

La valutazione degli alunni stranieri, soprattutto di quelli di recente immigrazione o non italofoeni, richiede da parte dell'istituzione scolastica una approfondita riflessione in merito al significato formativo del processo valutativo.

L'alunno non italofono non è incompetente su tutto, ma si trova, per un periodo, in una situazione nella quale non ha il lessico per dire, per comunicare. Incompetenza linguistica, quindi, non significa incompetenza scolastica.

Si deve, pertanto, riflettere non solo sulle modalità di valutazione e di certificazione ma, in particolare, sulla necessità di tener conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti. È prioritario, in tal senso, che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite. La direttiva ministeriale del 27.12.2012 sui Bisogni Educativi Speciali e le successive note di chiarimento rafforzano e specificano il ruolo e le responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni stranieri non italofoeni, anche attraverso strumenti di lavoro in itinere che abbiano la funzione di documentare le strategie di intervento personalizzato programmate.

La C.M n.8 del 6 marzo 2013 che fornisce indicazioni operative per l'applicazione della suddetta direttiva così recita: "... per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate. In tal caso si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario".

Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative.

In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera



se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011.

### **Criteri di Valutazione degli alunni non italofoeni di recente o recentissima immigrazione**

Sarà presa in considerazione la situazione di eventuale svantaggio linguistico e culturale rispettando i tempi di apprendimento dell'Italiano.

In ciascuna disciplina si selezioneranno i contenuti di base individuando i nuclei fondanti al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione e degli obiettivi possibili rispetto alla situazione di partenza.

Nel caso in cui gli alunni abbiano una buona conoscenza di una lingua straniera essa potrà fungere, in un primo tempo, come lingua veicolare per l'acquisizione e l'esposizione di contenuti, previa predisposizione di opportuni materiali.

In sede di valutazione, per gli alunni che entrano all'inizio o nel corso dell'anno scolastico e hanno competenze linguistiche in italiano limitatissime o nulle e per gli alunni non italofoeni che necessitano di supporto per Lingua per lo studio in quanto presentano ancora difficoltà nell'uso della lingua italiana e conseguente svantaggio linguistico e culturale, i Consigli di classe prenderanno in considerazione i seguenti indicatori:

- la motivazione ad apprendere
- la regolarità della frequenza
- l'interesse
- la partecipazione alle diverse attività scolastiche
- l'impegno
- la serietà del comportamento
- il percorso scolastico pregresso
- gli obiettivi possibili, rispetto alla situazione di partenza
- i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano come L2
- i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati

Rispetto agli apprendimenti disciplinari:

- Considerando la situazione di eventuale svantaggio linguistico e culturale, il Consiglio di classe valuta le conoscenze e le competenze raggiunte dall'allievo in base alla personalizzazione dei percorsi in correlazione ai contenuti essenziali previsti.
- Per ciascuna disciplina si valutano i contenuti di base selezionati, individuati al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione, possibili rispetto alla situazione di partenza.
- La valutazione sarà collegata agli obiettivi e alle scelte metodologiche adottate nel Piano di Studi personalizzato e alle programmazioni disciplinari.


Il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di potenziamento linguistico o di aiuto allo studio concorre alla valutazione delle varie discipline.

La descrizione della situazione di partenza, gli obiettivi minimi da perseguire, le scelte metodologiche del Consiglio di classe, l'applicazione dei criteri di valutazione costituiscono parte integrante del Piano Personalizzato che il Consiglio di classe ha elaborato, integrato dalle programmazioni individualizzate disciplinari.

## **L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione**

In riferimento alla definizione dei criteri delle prove dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, le Linee guida MIUR ricordano che "la normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali certificati o comunque forniti di un Piano Didattico Personalizzato. È importante che anche nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato, al termine del primo ciclo, vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento [...]".

### **4.1.4 Come valorizzare la diversità linguistica?**



Si indicano alcune modalità diffuse di riconoscimento della diversità linguistica (tratte da "Le linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" febbraio 2014).

### **SEGNI D'ACCOGLIENZA**

Per dare un messaggio di attenzione e visibilità linguistica, oltre agli opuscoli informativi e ai messaggi anche multimediali in varie lingue, rivolti ai genitori stranieri, si possono realizzare cartelloni, opuscoli, libretti e segni plurilingue di accoglienza e di "benvenuto".

## **STORIE BILINGUE**

Attraverso la diffusione di fiabe del mondo in versione bilingue o plurilingue, si possono far conoscere a tutti gli alunni esempi di un patrimonio narrativo ampio e intrecciato; presentare alla classe lingue, scritture e alfabeti differenti.

## **PAROLE PER STUDIARE**

Per facilitare la comprensione di un contenuto di studio si può proporre una breve lista di parole-chiave o un piccolo glossario bilingue correlato di immagini inerente il tema.

## **LO SCAMBIO TRA LE LINGUE**

All'interno di temi trattati nel curriculum comune si può trovare il modo durante l'anno di presentare la ricchezza e la varietà delle lingue in modi diversi: facendo un cenno ai prestiti linguistici che intercorrono da sempre tra una lingua e l'altra (moltissimi sono, ad esempio, i prestiti dall'arabo all'italiano o dal cinese all'italiano); proponendo di scoprire come si nomina uno stesso oggetto o come si declina un nome proprio in lingue differenti.

## **SITOGRAFIA WEB**

Vengono forniti in elenco alcuni siti indicativi del tantissimo materiale che ognuno può reperire attraverso Internet.

<http://www.stranita.it/>

<http://www.italianoperstranieri.eu/tag/schede-didattiche-per-stranieri>

<http://www.italianoperstranieri.eu/testi-semplificati-per-alunni-stranieri>

<https://italianoperstranieri.loescher.it/materiale-didattico>

[https://www.italianolinguadue.it/index\\_https.htm](https://www.italianolinguadue.it/index_https.htm)

<http://parliamoitaliano.altervista.org/>

[www.centrocome.it](http://www.centrocome.it)

[www.matdid.it](http://www.matdid.it)

## RIFERIMENTI NORMATIVI

### I- PROCEDURE DI INSERIMENTO ED ACCOGLIENZA

**Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (art.112)**

*"Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione"*

**Circolare Ministeriale n. 119 del 6 aprile 1995**

*Iscrizione degli alunni alle scuole o Istituti statali di ogni ordine e grado di "Integrazione e modifiche alle CC.MM n. 363 del 22 dicembre 1994 e n. 49 del 10 febbraio 1995"*

**Ordinanza Ministeriale n. 455 del 1997 (art. 1)**

*"Istituzione dei Centri Territoriali Permanenti"*

**Circolare Ministeriale n. 658 del 24 settembre 1997**

*"Vaccinazioni obbligatorie - Ammissione alle scuole dell'obbligo di alunni non vaccinati"*

**Legge n. 40 del 6 marzo (art. 36, art. 40)**

*"Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"*

**Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 (art. 38)**

*"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"*

**Circolare Ministeriale n. 489 del 22 dicembre 1998**

*"Modulistica per l'iscrizione degli alunni. Applicazione della Legge n. 127 del 15 maggio 1997 e Legge 191 del 6 giugno 1998"*

**Decreto Presidente della Repubblica n. 355 del 26 gennaio 1999**

*"regolamento recante modificazioni al D.P.R. 22/12/98 n. 1518 in materia di certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie"*

**Circolare Ministero della Sanità del 7 aprile 1999 (bis)**

*"Vaccinazioni obbligatorie"*

**Decreto Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999**

*"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della L. 59 del 15 marzo 1999"*

**Decreto Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999 (art.45-47)**

**Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (Febbraio 2014)**

*"Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.L.25/7/98, n.286"*

**Circolare Ministeriale n. 87 del 23 marzo 2000**

*Iscrizione dei minori stranieri alle classi delle scuole di ogni ordine e grado*

**Circolare Ministeriale n. 3 del 5 gennaio 2001** *Iscrizione alle classi di ogni ordine e grado*

**Legge n. 189 del 30 luglio 2002 (art. 33)**

*"Modifica della normativa in materia di immigrazione ed asilo"*

**Pronuncia Consiglio Nazionale Pubblica istruzione del 20 dicembre 2005**

*"Documento generale di indirizzo per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'educazione interculturale"*

**Circolare Ministeriale n. 24 del 1 marzo 2006**

*"Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri"*

**Pubblicazione Ministero Pubblica Istruzione ottobre 2007**

*"La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri. A cura dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'educazione interculturale"*

**Com. Ministeriale 19789 del 18 novembre 2011 con allegato**

*"Materiale informativo ed indicazioni normative in tema di inserimento scolastico degli alunni stranieri"*

**I - PROMOZIONE DELL' INTEGRAZIONE LINGUISTICA**

**Decreto Presidente della Repubblica n. 722 del 10 settembre 1982 (art. 2)**

*"Attuazione della direttive CEE n° 486 / 1977 relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti"*

**Circolare Ministeriale n. 136 del 18 maggio 1990 (punti 2, 4, 9)**

*"Iniziative di aggiornamento"*

**Circolare Ministeriale n. 205 del 26 luglio 1990**

*"La scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri - L'educazione interculturale"*

**Circolare Ministeriale n. 73 del 2 marzo 1994**

*"Dialogo interculturale e convivenza democratica: l'impegno progettuale della scuola"*

**Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (art. 113)**

*"Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione" Estratto del Capo II sulla scolarità dei cittadini stranieri"*

**Decreto Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999 (art. 4)**

*"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della L. 59 del 15 marzo 1999"*

**CNNI Contratto Integrativo comparto Scuola del 31 agosto 1999 per gli anni 1998/2001 (art.19)**

*"Formazione per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree a forte processo immigratorio o frequentate da nomadi"*

**Decreto Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999 (art.47)**

*"Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.L.25/7/98, n.286"*

**Pronuncia Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione del 20 dicembre 2005**

*"Documento generale di indirizzo per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'educazione interculturale"*

**Circolare Ministeriale n. 24 del 1 marzo 2006**

*"Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri"*

**Pubblicazione Ministero Pubblica Istruzione ottobre 2007**

*"La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri. A cura dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'educazione interculturale"*

## **II – VALORIZZAZIONE DELL' IDENTITA' E DELL' APPARTENENZA**

**Pronuncia del Consiglio Nazionale della pubblica Istruzione del 28 aprile 1992 – trasmessa con C.M. n. 122/1992**

*"Educazione interculturale nella scuola"*

**Pronuncia del Consiglio Nazionale della pubblica Istruzione del 24 marzo 1993 – trasmessa con C.M. n. 138/1993**

*"Razzismo e antisemitismo oggi: il ruolo della Scuola"*

**Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (art. 115)**

*"Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione" estratto del capo II sulla scolarità dei cittadini stranieri"*

**Legge n. 40 del 6 marzo 1998 (art. 42, c.3)**

*"Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"*

**Legge n. 198 del 30 luglio 2002**

*"Modifica della normativa in materia di immigrazione e di asilo"*

**Pronuncia del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione del 20 dicembre 2005**

*"Documento Generale di indirizzo per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'educazione interculturale"*

**Circolare Ministeriale n. 24 del 1 marzo 2006**

*"Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri"*

## **III – EDUCAZIONE INTERCULTURALE**

**Pronuncia del Consiglio Nazionale della pubblica Istruzione del 28 aprile 1992 – trasmessa con C.M. n. 122/1992**

*"Educazione interculturale nella scuola"*

**Circolare Ministeriale n. 73 del 2 marzo 1994**

*"Dialogo interculturale e convivenza democratica : l'impegno progettuale della scuola"*

**Pronuncia del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione del 20 dicembre 2005**

*"Documento Generale di indirizzo per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'educazione interculturale"*

**Circolare Ministeriale n. 24 del 1 marzo 2006**

*"Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri"*

## **VI – RISORSE PROFESSIONALI E STRUMENTI PER L' INTEGRAZIONE**

**Direttiva n. 660 del 1996**

*"Prevenzione della dispersione scolastica e successo formativo"*

**CCNI Contratto Integrativo comparto scuola del 31 agosto 1990 per gli anni 1998/2001**

*Art. 29 – attività aggiuntive a carico del fondo d'istituto incrementato per le scuole collocate in aree a forte processo immigratorio"*

*Art. 37 – attribuzione da parte del Collegio dei Docenti delle funzioni strumentali"*

## **VII – RUOLO DELLE ISTITUZIONI E RISORSE FINANZIARIE**

**Decreto Presidente della Repubblica n. 275 dell' 8 marzo 1999 (art. 7)**

*"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della L.59 del 15 marzo 1999"*

**Circolare Ministeriale n. 301 dell' 8 settembre 1989**

*"Inserimento degli stranieri nella scuola dell'obbligo: promozione e coordinamento delle iniziative del diritto allo studio"*

**Circolare Ministeriale n. 205 del 26 luglio 1990 (art. 5 "L'organizzazione scolastica in presenza di alunni stranieri")**

*"La scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri - L'educazione interculturale"*

**Decreto Ministero Pubblica Istruzione del 5 gennaio 1999**

*"Costituzione Commissione Nazionale per l'educazione interculturale"*

**Circolare Ministeriale n.249 del 21 settembre 1999**

*"Scuole situate in zone a forte processo migratorio"*

**Decreto Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999 (art. 47 , c. 5)**

*"Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.L.25/7/98, n.286"*

**Circolare ministeriale n. 221 del 2 ottobre 2002**

*"Criteri di ripartizione fondi per aree a rischio e forte processo migratorio" (art. 9 2002/2005 comparto scuola CCNL)*

**Decreto Ministeriale 28 aprile 2004**

*"Riorganizzazione Uffici Dirigenziali di livello generale"*

**Circolare Ministeriale n. 41 del 24 marzo 2005**

*"Criteri di ripartizione delle risorse per le aree a rischio e a forte processo migratorio"*

**Decreto istitutivo del 6 dicembre 2006**

*"Osservatorio Nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'educazione interculturale"*

## **4.2 Alunni con svantaggio socio-economico**

Tali tipologie di BES, fermo restando le procedure descritte precedentemente, *“dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali, oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche”* del team docenti. (Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale CM MIUR n. 8-561 del 06-03-2013).

Il termine *“ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche”* presuppone che un alunno (in assenza di diagnosi o certificazioni mediche), il quale mostra delle difficoltà di apprendimento legate al fatto di provenire da un ambiente con svantaggio socio-economico, con deprivazioni culturali o linguistiche, può essere aiutato dalla scuola con l'adozione di percorsi individualizzati e personalizzati oltre che adottare strumenti compensative e misure dispensative.

**La scuola, in questi casi, non è obbligata a fare il PDP, ma sceglie in autonomia se elaborare o meno il PDP; questi interventi saranno attuati per il tempo necessario all'aiuto in questione.**

Il PDP, infatti, previsto dal DM n. 5669 12/07/2011 sui DSA, è obbligatorio solo in presenza di una diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento; per tutti gli altri BES, il Consiglio di Classe o il team docenti, dopo una attenta analisi del caso specifico.

Il Consiglio di classe, o il Team Docenti, ha il compito di rilevare lo svantaggio sociale e culturale, di individuare i bisogni relativi all'apprendimento e di attivare le progettualità personalizzate, come risulterà dai verbali dei Consigli.

Lo specialista, ove presente, (es. psicologo, psicopedagogo ecc.) può essere di supporto ai docenti, sia nella fase di preparazione di strumenti di osservazione da utilizzare in classe, che nella fase di individuazione di metodologie didattiche che sostengano il percorso personalizzato. Il suo intervento può favorire la comprensione più approfondita e completa della situazione personale e socio/ambientale dello studente.

La comunicazione con la famiglia deve essere puntuale, in modo particolare riguardo ad una lettura condivisa delle difficoltà e della progettazione educativo/didattica per favorire il successo formativo dell'alunno. In accordo con la famiglia verranno individuate le modalità e le strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dell'alunno, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità nel rispetto degli obiettivi previsti nelle progettazioni didattiche.

## **4.3 Alunni con svantaggio comportamentale-relazionale**

Lo svantaggio comportamentale-relazionale riguarda alunni con problematiche psicologiche e relazionali i quali manifestano un funzionamento problematico, definito in base al danno vissuto effettivamente dall'alunno, prodotto su altri e sull'ambiente (senza certificazione sanitaria). Di solito, si tratta di alunni poco motivati, passivi, aggressivi, non integrati in contesti sociali, con scarsa autostima.



#### **4.4 Alunni adottati**

Una tipologia specifica di svantaggio sociale può profilarsi anche nella condizione adottiva. Il MIUR nel 2014 è intervenuto specificamente sul tema con la pubblicazione delle **Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati**.

Negli ultimi anni, la presenza dei minori adottati nelle scuole italiane è divenuta un fenomeno quantitativamente rilevante. In molti casi, inoltre, soprattutto per i bambini adottati internazionalmente, il tema del confronto con il mondo della scuola si pone in maniera urgente perché molti di loro vengono adottati in età scolare o comunque prossima ai 6 anni.

Occorre considerare che alla condizione adottiva non corrisponde un'uniformità di situazioni, e quindi di bisogni, e che i bambini adottati possono essere portatori di condizioni molto differenti che, se poste lungo un continuum, possono andare da un estremo di alta problematicità ad un altro di pieno e positivo adattamento.

È innegabile che all'essere adottato siano connessi alcuni fattori di rischio e di vulnerabilità che devono essere conosciuti e considerati, affinché sia possibile strutturare una metodologia di accoglienza scolastica in grado di garantire il benessere di questi alunni sin dalle prime fasi di ingresso in classe, nella convinzione che un buon avvio sia la migliore premessa per una positiva esperienza scolastica negli anni a venire.

In questo senso è necessario che la scuola sia preparata all'accoglienza dei minori adottati in Italia e all'estero e costruisca strumenti utili, non solo per quanto riguarda l'aspetto organizzativo, ma anche didattico e relazionale, a beneficio dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie.

Naturalmente prassi e strumenti adeguati dovranno essere garantiti anche nelle fasi successive all'inserimento, con particolare attenzione ai passaggi da un ordine di scuola all'altro.

##### **4.4.1 FINALITA' DEL PROTOCOLLO**

- Costruire una collaborazione tra scuola e famiglia e una comunicazione reciproca efficace al fine di elaborare obiettivi comuni per l'acquisizione di sicurezza e autostima da parte dell'alunno adottato.
- Individuare e prefissare pratiche condivise per creare un clima favorevole all'accoglienza e valorizzare la specificità del bambino adottato che ha un passato e un presente diversi.
- Promuovere una rete di supporto, comunicazione, collaborazione fra Scuola, Famiglia, Servizi preposti e Enti Autorizzati.

##### **4.4.2 AREE CRITICHE IN PRESENZA DI ALUNNI ADOTTATI**

- **DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO** possibili DSA, deficit nella concentrazione, nell'attenzione, nella memorizzazione.
- **DIFFICOLTA' PSICO-EMOTIVE** in conseguenza alle esperienze sfavorevoli vissute che si possono tradurre in comportamenti aggressivi, incontenibile bisogno di attenzione, paura di essere rifiutati.
- **DIVERSA SCOLARIZZAZIONE NEI PAESI DI ORIGINE**

- **SEGNALAZIONI COME ALUNNI CON BES** in caso di:
  - adozioni di due o più minori
  - bambini di sette o più anni di età
  - bambini con significativi problemi di salute o disabilità
  - bambini con un vissuto particolarmente difficile o traumatico
- **ETA' PRESUNTA**
  - identificazione età anagrafica
- **PREADOLESCENZA E ADOLESCENZA** atteggiamenti disfunzionali verso l'apprendimento: oppositività, dipendenza, egocentrismo.
- **ITALIANO COME L2** i bambini adottati internazionalmente apprendono velocemente la lingua italiana funzionale alla comunicazione ma rimangono difficoltà nell'interiorizzazione della struttura linguistica.
- **IDENTITA' ETNICA** un bambino adottato internazionalmente non è un bambino straniero immigrato ma è diventato un bambino italiano a tutti gli effetti. Tuttavia si possono manifestare momenti di rifiuto/rimozione, legati al vissuto difficile o traumatico, a momenti di nostalgia/orgoglio verso la cultura di provenienza.

#### **4.4.3 RUOLO DELLA SCUOLA**

La scuola è chiamata a svolgere un ruolo importante nel far crescere la consapevolezza e l'accettazione della diversità come valore aggiunto nel processo di inclusione. Se da un lato quindi si "arricchisce" accogliendo la specificità del vissuto passato e presente dei bambini adottati, da un altro è chiamata ad affrontare il mondo dell'adozione nella sua complessità.

## BUONE PRASSI

OGGETTO (cosa)	TEMPI (quando)	SOGGETTI COINVOLTI (chi)	AZIONI DA SVOLGERE (materiali)
<b>ISCRIZIONI</b>	In qualunque momento dell'anno	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ segreteria</li> <li>▪ genitori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Iscrizione on line</b> per <u>adozioni internazionali</u> anche in assenza di tutta la documentazione.</li> <li>▪ <b>Iscrizione in segreteria e non su piattaforma telematica</b> per <u>adozioni nazionali</u> o per <u>situazioni di affidamento</u> (previsto dal tribunale dei minori per tutela della riservatezza dei dati del bambino).</li> </ul>
<b>TEMPI INSERIMENTO SCOLASTICO</b>	<p style="text-align: center;"><b>ADOZIONI INTERNAZIONALI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ scuola dell'infanzia e primaria: inserimento non prima delle 12 settimane dall'arrivo in Italia;</li> <li>▪ scuola secondaria dopo 4/6 settimane dall'arrivo in Italia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dirigente scolastico</li> <li>▪ Segreteria</li> <li>▪ famiglia</li> <li>▪ il bambino</li> <li>▪ servizi competenti (se necessario)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Acquisire dati utili</b> con un colloquio preliminare e/o con schede informative predefinite (vedi allegati)</li> </ul> <p style="text-align: center;"><u>Adozioni internazionali:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>acquisire la documentazione amministrativa</b> in possesso della famiglia,</li> <li>▪ <b>acquisire informazioni scolastiche pregresse e schede sanitarie</b> (in caso di mancanza di vaccinazioni si deve comunque accogliere il minore).</li> </ul> <p style="text-align: center;"><u>Adozioni nazionali:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>prendere visione della documentazione rilasciata dal Tribunale senza</b></li> </ul>

			<p><b>trattenerla:</b> nel fascicolo dell'alunno verrà inserita una dichiarazione del Dirigente scolastico che ne attesti la presa visione.</p> <p>In seguito la segreteria dovrà: <b>trascrivere nei registri di classe</b> i nomi dei bambini con il cognome degli adottanti (fare attenzione a che non compaia mai il cognome d'origine)</p>
<p><b>SCELTA DELLA CLASSE DI INGRESSO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dopo la formalizzazione dell'iscrizione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dirigente scolastico</li> <li>▪ docente referente</li> <li>▪ docenti (sottocommissione GLI) per somministrazione test di ingresso</li> <li>▪ segreteria</li> <li>▪ genitori</li> <li>▪ alunno/i</li> <li>▪ servizi competenti (se necessario)</li> </ul>	<p><b>- Individuare la classe d'inserimento:</b> il Dirigente tenuto conto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ del parere dei docenti somministratori e dei risultati delle prove di ingresso</li> <li>▪ delle informazioni raccolte nel colloquio preliminare con la famiglia</li> <li>▪ delle relazioni e valutazioni dei servizi che seguono l'alunno,</li> </ul> <p>decide, in accordo con la famiglia, l'assegnazione dell'alunno alla classe (possibilità di inserimento anche in una classe inferiore di un anno rispetto l'età anagrafica; per i bambini di 5/6 anni possibilità di un ulteriore anno all'infanzia - nota 547 MIUR febbraio 2014-).</p> <p><b>- Comunicare ai genitori la classe di inserimento del bambino.</b></p> <p><b>- Comunicare ai docenti di classe l'inserimento.</b></p>

<p><b>COLLOQUIO GENITORI – INSEGNANTI DI CLASSE</b></p>	<p>Subito dopo l'inserimento in classe</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Docenti di classe</li> <li>▪ Dirigente e/o Docente referente</li> <li>▪ genitori</li> <li>▪ servizi competenti (se necessario)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Acquisire informazioni reciproche</b> nell'ottica della collaborazione insegnanti-famiglia.</li> <li>▪ <b>Acquisire informazioni</b> sulla storia personale e scolastica del bambino</li> </ul>
<p><b>RIUNIONE TRA I DOCENTI DI CLASSE, IL DIRIGENTE E/O IL DOCENTE REFERENTE</b></p>	<p>Dopo un periodo di osservazione in classe</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Docenti di classe</li> <li>▪ Dirigente e/o Docente referente</li> <li>▪ genitori</li> <li>▪ servizi competenti (se necessario)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Predisporre, se necessario, sulla base delle osservazioni svolte, un <b>PDP</b> (circolare applicativa BES n 8 marzo 2013) possibile comunque in ogni momento dell'anno.</li> <li>▪ <b>predisporre un programma educativo</b> che consenta di attivare tutte le strategie didattiche opportune per il benessere del bambino: cooperative learning, -tutoring,</li> <li>▪ life skill education;</li> <li>▪ facilitatore linguistico se necessario (docente di italiano anche di altra sezione con esperienza e formazione nell'insegnamento dell'italiano come L2 che diventi “figura referente” e curi la prima alfabetizzazione comunicativa e l'avvio allo studio della lingua).</li> <li>▪ Inoltre il supporto linguistico deve essere riconosciuto durante tutto il percorso scolastico attraverso le</li> </ul>

			attività progettuali di potenziamento linguistico programmate nel PTOF.
--	--	--	---

## **CONTINUITÀ**

Le azioni sopra descritte verranno garantite nei vari passaggi tra i diversi ordini di scuola nell'ottica della continuità scolastica. Verrà altresì promossa una rete di coordinamento tra scuola, famiglia, enti territoriali competenti e associazioni familiari in un'ottica di continuità con le risorse del territorio affinché si abbiano a disposizione in qualsiasi momento di criticità, competenze e professionalità diversificate.

### **4.4.4. RUOLI**

#### **GLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI**

Il ruolo di indirizzo e di coordinamento proprio degli USR assegna loro la responsabilità della messa a sistema delle azioni attivate dalle scuole, allo scopo di uniformare comportamenti e procedure a livello nazionale.

Pertanto sarebbe opportuno che ciascun USR:

- individui al suo interno un referente per l'adozione;
- predisponga protocolli per formalizzare procedure e comportamenti da assumere (modalità di accoglienza, assegnazione alla classe, adattamento dei contenuti didattici, individuazione dei BES, predisposizione piani personalizzati...);
- stipuli accordi con il Sistema Sanitario Nazionale, Enti locali, Servizi del territorio, Associazioni Familiari;
- costituisca gruppi di coordinamento dei referenti di istituto;
- promuova attività di formazione.

#### **DIRIGENTE SCOLASTICO**

Promuove e sostiene azioni finalizzate a favorire il pieno inserimento nel contesto scolastico dell'alunno adottato. A tal fine:

- si avvale della collaborazione di un insegnante referente per l'adozione con compiti di informazione, consulenza e coordinamento;
- garantisce che nel Piano dell'Offerta Formativa della scuola siano indicate le modalità di accoglienza e le attenzioni specifiche per gli alunni adottati;
- decide la classe di inserimento dei neo-arrivati, sentiti i genitori e il referente, e presa visione della documentazione fornita dalla famiglia e dai servizi pubblici e/o privati che la accompagnano;
- acquisisce le delibere dei Collegi dei Docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, nel caso in cui risulti opportuno - data la documentazione acquisita - prevedere la permanenza dell'alunno nella scuola dell'infanzia oltre i 6 anni;
- garantisce percorsi didattici personalizzati finalizzati al raggiungimento di una

adeguata competenza linguistica per consentire l'uso della lingua italiana nello studio delle varie discipline;

- promuove e valorizza i progetti finalizzati al benessere scolastico e all'inclusione;
- attiva il monitoraggio delle azioni messe in atto per favorire la diffusione di buone pratiche;
- garantisce il raccordo tra tutti i soggetti coinvolti nel percorso post-adoztivo (scuola, famiglia, servizi pubblici e/o privati del territorio);
- promuove attività di formazione e aggiornamento, anche in rete.

### **INSEGNANTE REFERENTE D'ISTITUTO**

La funzione del referente d'istituto si esplica principalmente nel supporto dei colleghi che hanno alunni adottati nelle loro classi, nella sensibilizzazione del Collegio dei docenti sulle tematiche dell'adozione, nell'accoglienza dei genitori.

Nello specifico, svolge le seguenti funzioni:

- informa gli insegnanti (compresi i supplenti) della eventuale presenza di alunni adottati nelle classi;
- accoglie i genitori, raccoglie da loro le informazioni essenziali all'inserimento e alla scelta della classe e li informa sulle azioni che la scuola può mettere in atto;
- collabora a monitorare l'andamento dell'inserimento e del percorso formativo dell'alunno;
- collabora a curare il passaggio di informazioni tra i diversi gradi di scuola;
- nei casi più complessi, collabora a mantenere attivi i contatti con gli operatori che seguono il minore nel post-adozione;
- mette a disposizione degli insegnanti la normativa esistente e materiali di approfondimento;
- promuove e pubblicizza iniziative di formazione;
- supporta i docenti nella realizzazione di eventuali percorsi didattici personalizzati;
- attiva momenti di riflessione e progettazione su modalità di accoglienza, approccio alla storia personale, su come parlare di adozione in classe e come affrontare le situazioni di difficoltà.

### **DOCENTI**

Coinvolgono tutte le componenti scolastiche utili nel processo di inclusione di alunni adottati al fine di attivare prassi mirate a valorizzarne le specificità, a sostenerne l'inclusione e a favorirne il benessere scolastico.

Nello specifico, quindi:

- partecipano a momenti di formazione mirata sulle tematiche adottive;
- propongono attività per sensibilizzare le classi all'accoglienza e alla valorizzazione di ogni individualità;
- mantengono in classe un atteggiamento equilibrato, evitando sia di sovraesporre gli studenti adottati sia di dimenticarne le specificità;
- nell'ambito della libertà d'insegnamento attribuita alla funzione docente e della conseguente libertà di scelta dei libri di testo e dei contenuti didattici, pongono particolare attenzione ai modelli di famiglia in essi presentati;
- creano occasioni per parlare delle diverse tipologie di famiglia esistenti nella società odierna, proponendo un concetto di famiglia fondato sui legami affettivi e relazionali;
- nel trattare tematiche "sensibili" (quali la costruzione dei concetti temporali, la storia personale, l'albero genealogico, ecc.) informano preventivamente i genitori e adattano i

contenuti alle specificità degli alunni presenti in classe;

- se necessario, predispongono percorsi didattici personalizzati calibrati sulle esigenze di apprendimento dei singoli;
- tengono contatti costanti con le famiglie ed eventualmente con i servizi pubblici e/o privati che accompagnano il percorso post-adoitivo.

## **FAMIGLIE**

Collaborano con la scuola al fine di favorire il benessere e il successo scolastico dei propri figli. Pertanto:

- forniscono alla scuola tutte le informazioni necessarie a una conoscenza del minore al fine di garantirne un positivo inserimento scolastico;
- nel caso di minori già scolarizzati, raccolgono e comunicano, ove possibile, tutte le informazioni disponibili sul percorso scolastico pregresso;
- sollecitano la motivazione e l'impegno nello studio del figlio con giusta misura, nel rispetto quindi dei suoi tempi e delle sue possibilità di apprendimento;
- mantengono contatti costanti con i docenti, rendendosi disponibili a momenti di confronto sui risultati raggiunti in itinere dall'alunno.

## **IL MIUR**

Attiva uno spazio all'interno del proprio sito Internet con lo scopo di raccogliere e diffondere

quanto è utile alla formazione continua del personale scolastico sull'adozione: contributi scientifici, didattici e metodologici, schede di approfondimento, documentazione su buone pratiche esportabili.

### **4.4.5. TEMPI E MODALITA' D'INSERIMENTO DEI MINORI NEO-ARRIVATI**

**Le indicazioni e i suggerimenti che seguono riguardano espressamente i minori adottati internazionalmente che si trovano a dover affrontare l'ingresso scolastico a ridosso dell'arrivo in Italia.**

#### Scuola dell'infanzia

- È auspicabile inserire nel gruppo classe un alunno adottato internazionalmente **non prima di dodici settimane dal suo arrivo in Italia**. L'inizio della frequenza richiede altrettanta attenzione ai tempi. È necessario evidenziare che i bambini con vissuti di istituzionalizzazione possono percepire lo spazio scuola come una situazione "familiare": tuttavia, anche se il bambino può sembrare a proprio agio, non appare opportuno accelerare le fasi di inserimento, ma è consigliabile, in ogni caso, riservare il tempo necessario al consolidamento dei rapporti affettivi in ambito familiare. Pertanto, anche attraverso il confronto di rete (scuola, famiglia, enti, servizi) occorre definire un progetto che sia rispettoso dei tempi di adattamento dei bambini; ad esempio, per le prime otto settimane sarebbe auspicabile aumentare con progressività



(compatibilmente con i permessi lavorativi della famiglia) la frequenza scolastica.

- Nelle prime quattro settimane attivare una frequentazione di circa due ore, possibilmente in momenti di gioco e in piccolo gruppo e ponendo attenzione affinché ci sia continuità con gli stessi spazi e riti. Nella pratica si è visto che è facilitante attivare le prime frequentazioni non a ridosso dell'avvio del tempo scuola e con preferenza nella mattinata. Può essere facilitante prevedere la prima frequentazione con l'accoglienza durante una merenda a cui può seguire il gioco. Per bambini di questa età è consigliabile l'esplorazione degli spazi scuola con gradualità, soprattutto nel passaggio dentro-fuori.
- Nelle successive quattro settimane si può cominciare ad alternare la frequentazione: un giorno due ore al mattino e un giorno due ore al pomeriggio. Il tempo mensa può essere introdotto in modo alterno anch'esso. Il tempo pieno con fase riposo, se il minore è nel gruppo dei piccoli, può essere così introdotto a partire dalla dodicesima settimana di frequentazione.

### Scuola Primaria

È auspicabile inserire nel gruppo classe un alunno adottato non prima di **dodici settimane** dal suo arrivo in Italia. Nella prima accoglienza in classe di un alunno adottato, specialmente se arrivato in corso d'anno, al fine di creare rapporti di collaborazione da parte dei compagni, si consiglia di:

- realizzare una visita collettiva nella scuola per conoscerla con la presenza del neo-alunno, dei genitori, della insegnante prevalente e di un compagno/a;
- presentare all'alunno la sua futura classe, le principali figure professionali (il collaboratore scolastico, gli insegnanti delle classi vicine, ecc.);
- preparare nella classe un cartellone/libretto di BENVENUTO con saluti (anche nella sua lingua di origine, se adottato internazionalmente). Predisporre un cartellone di classe dove incollare con lui la sua foto, precedentemente fornita dai genitori adottivi;
- durante la visita attirare l'attenzione dell'alunno adottato sui locali più significativi della scuola attaccando cartelli in italiano e cartelli simbolo (ad esempio, per il bagno, per la palestra, per le aule speciali ecc.).

Tutti gli alunni adottati al primo ingresso, in particolare se arrivati in corso d'anno, dovrebbero avere la possibilità di poter usufruire, solo per un limitato periodo iniziale, di un orario flessibile, secondo un percorso specifico di avvicinamento, sia alla classe che alle attività (es. frequenza nelle ore in cui ci sono laboratori/lezioni di musica/attività espressive e grafiche, di motoria, laboratori interculturali ecc ...), in modo da favorire l'inserimento, valutando l'incremento di frequenza caso per caso; così come sembra possa essere favorente prevedere, rispetto alla classe di inserimento, la possibilità per l'alunno di partecipare ad attività includenti e di alfabetizzazione esperienziale in classi inferiori. Soprattutto dopo qualche mese dall'inserimento in classe, i minori potrebbero manifestare stati di sofferenza emotiva, che è che hanno necessità di essere accolti. Potrebbero risultare utili, se applicabili, le seguenti misure:

- una riduzione dell'orario di frequenza (esonero nei pomeriggi di rientro o in altri momenti per permettere la frequentazione di altre esperienze di cura - logopedia, psicomotricità ecc ... che se esperite dopo la frequenza dell'intero orario scolastico potrebbero non portare ai risultati attesi);

- didattica a classi aperte;
- didattica in compresenza;
- l'utilizzo dei modelli di apprendimento cooperativo e di tutoring.

Questo non significa che allo studente adottato non vadano rivolte proposte di attività o studio, ma che siano adeguate in termini di quantità e qualità, per lo meno nella fase iniziale, al fine di:

- promuovere condizioni di sviluppo resiliente;
- promuovere la relazione all'interno della classe di appartenenza;
- favorire lo scambio ed il confronto delle esperienze anche in ambito extrascolastico;
- sostenere e gratificare l'alunno al momento del raggiungimento dei successi scolastici;
- permettere all'alunno di dedicarsi con serenità a tutte le altre richieste relative al processo di integrazione anche familiare e che sicuramente assorbono tanta della sua energia.

È auspicabile che, le misure sopra elencate, attuate nella fase di accoglienza, siano formalizzate in sede di Consiglio di Classe all'interno di un Piano Didattico Personalizzato, che risponda agli effettivi bisogni specifici dell'alunno.

### Scuola Secondaria

È auspicabile inserire nel gruppo classe un alunno adottato non prima di **quattro/sei settimane** dal suo arrivo in Italia. Sono da evidenziare alcune possibili criticità. Gli anni passati prima dell'adozione e i ricordi legati alla differente vita di prima fanno sì che questi alunni possano dover confrontarsi con l'*alterità* ancor più di quanto non debbano fare gli alunni adottati con età inferiore. Inoltre, ragazzi di questa fascia di età vogliono generalmente essere come gli altri, mimetizzarsi con loro, alla ricerca di quell'identità di gruppo condivisa che permette il passaggio e l'evoluzione verso il riconoscimento del sé personale. Pertanto è indispensabile che i docenti posseggano le opportune informazioni sulla storia pregressa all'adozione, al fine di disporre di notizie relative alle abitudini ed eventuali relazioni passate.

Questa conoscenza è un processo dinamico e continuativo, che richiede confronti assidui con la famiglia adottiva. Inizialmente quindi, proprio per agevolare la conoscenza, i momenti di permanenza in aula possono, dover essere più finalizzati ad agevolare la socializzazione e la partecipazione degli alunni adottati alla vita di classe, da alternare, se possibile, con momenti di lavoro individuale o in piccoli gruppi dedicati all'alfabetizzazione e all'apprendimento del nuovo codice linguistico senza tuttavia trascurare del tutto la riflessione metalinguistica. A tal riguardo l'alunno potrebbe essere inserito nella classe di competenza per età, o nella classe inferiore rispetto a quella che gli spetterebbe in base all'età anagrafica, in attesa di raccogliere gli elementi utili a valutare:

- le sue capacità relazionali,
- la sua velocità di apprendimento della lingua italiana,
- le competenze specifiche e disciplinari.

L'esperienza indica come, generalmente, solo dopo sei/otto settimane dall'inserimento, i docenti siano in grado di raccogliere le informazioni necessarie per l'assegnazione dell'alunno alla classe definitiva. Nel caso della presenza nella scuola di più sezioni di una stessa classe, è auspicabile che la scelta ricada su quella meno numerosa. È auspicabile

anche che la programmazione didattica della classe definitiva di accoglienza dell'alunno adottato venga rivisitata, nelle prime settimane, per favorire un inserimento adeguato, privilegiando momenti di maggiore aggregazione fra alunni quali quelli del gioco e dell'esercizio fisico attraverso i quali veicolare i concetti di accettazione e rispetto della diversità e quelli, eventualmente con modalità di gruppo e di laboratorio, della musica, dell'arte, e della tecnica.

#### **4.4.6 TEMI SENSIBILI**

**Alcuni degli argomenti e delle attività che si svolgono usualmente a scuola richiedono di essere affrontati con particolare cautela e sensibilità quando si hanno in classe alunni adottati. Quelle che seguono sono alcune indicazioni di massima, da adattare alle realtà delle classi.**

##### **❖ LA STORIA PERSONALE**

Spesso le proposte didattiche veicolate dai libri di testo non considerano le tante diversità presenti nelle classi, proponendo attività pensate solo per gli alunni che sono cresciuti con la famiglia biologica. I progetti in questione vanno pertanto adattati per far sì che tutti se ne possano avvalere, mentre sono da evitare proposte che portino a una differenziazione degli alunni (per la classe uno strumento e per gli alunni adottati un altro). Prima di attivare questi progetti è opportuno parlarne con la famiglia.

Ogni bambino o bambina può essere portatore di storie o esigenze diverse, solo l'ascolto dei bambini e delle loro famiglie può chiarire come meglio comportarsi e quale può essere il momento migliore per proporre queste attività, ben sapendo che possono mancare ai bambini dati sulla propria storia pregressa, motivazioni per la scelta di un nome, fotografie di un passato che può anche essere doloroso.

##### **❖ LA FAMIGLIA**

Quando a scuola si parla di famiglia si tende a riferirsi allo stereotipo di una coppia con uno o più figli biologici, anche se la realtà attuale è mutata e nelle classi sono presenti molti alunni che vivono in famiglie con storie differenti. L'integrazione e il benessere di tutti questi alunni saranno facilitati se la scuola saprà promuovere un'educazione ai rapporti familiari fondata sulla dimensione affettiva e progettuale, creando occasioni per parlare in classe della famiglia complessa e articolata di oggi e della sua funzione, intesa come capacità di saper vicendevolmente assolvere ai bisogni fondamentali delle persone (fisiologici, di sicurezza, di appartenenza e di amore, di stima e di autorealizzazione).

Potrebbe essere utile leggere testi o proiettare filmati in cui siano presenti diverse declinazioni della genitorialità, in modo che tutti gli alunni imparino a considerarle come naturali e i bambini che vivono in famiglie non tradizionali non vedano veicolati dalla scuola valori che contrastano con quelli trasmessi dai genitori, con effetti positivi sia sul loro benessere psicologico che sul senso di sicurezza e appartenenza.

## ❖ **PROGETTI DI INTERCULTURA**

Un'educazione alla valorizzazione delle differenze culturali e alla pluralità di appartenenze che connota ciascuno è fondamentale per ogni alunno e certamente lo è per gli alunni adottati. Va tuttavia ricordato che, quando si affronta in classe questo tema, bisogna fare attenzione a non innescare, proprio negli alunni adottati, percezioni di estraneità riportando la loro appartenenza ad una cultura che forse non gli appartiene realmente, o che non gli appartiene come ci si aspetterebbe.

Chi ha storie di lunga istituzionalizzazione ha un'esperienza del proprio Paese di origine molto particolare, come anche chi è stato adottato in giovanissima età può non avere ricordi coscienti di dove è nato e vissuto solo pochi mesi. Certamente bisogna non assimilare le necessità degli alunni adottati internazionalmente a quelle degli alunni arrivati per immigrazione. È dunque opportuno, in progetti interculturali attuati in classe, non porre il minore adottato al centro dell'attenzione con domande dirette, ma piuttosto creare condizioni facilitanti affinché egli si senta libero di esporsi in prima persona se e quando lo desidera.

Bisogna tener presente che i minori adottati possono avere un'accentuata ambivalenza nei confronti del Paese d'origine e della loro storia preadottiva, con alternanza di fasi di identificazione e di rifiuto che vanno rispettate. Per le stesse ragioni è necessario procedere con cautela nel proporre interventi riferiti al Paese d'origine del minore adottato consultando, soprattutto nella primaria, preventivamente i genitori e chiedendo eventualmente la loro collaborazione. I bambini adottati, infatti, sono inseriti non solo in una classe, ma anche in una famiglia multiculturale, che può trattare in modo diverso il loro precoce patrimonio esperienziale.

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

**1983 Legge 184 del 4 Maggio:** "Diritto del minore a una famiglia

**1993 Convenzione dell'Aja 29 1993 – Maggio:** "Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale"

**1998 Legge 476 del 31 Dicembre:** ratifica la Convenzione dell'Aja e Istituisce un organismo nazionale di riferimento e di controllo delle adozioni internazionali

**2001 Legge 149 del 28 Marzo:** Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori  
**Normativa di riferimento 2011 - MIUR,** Gruppo di lavoro scuola-adozione

**2012 Giugno: MIUR,** nota rivolta a tutti gli USR

**2013 Marzo: Protocollo di intesa MIUR – CARE** (Coordinamento nazionale di 28 Associazioni adottive e affidatarie in Rete)

**2014 Nota MIUR - 547 del 21 Febbraio** Deroga all'obbligo scolastico alunni adottati

**2014 Dicembre: MIUR, Linee di indirizzo per il diritto allo studio degli alunni adottati**  
**2015 Legge 107 del 13 Luglio: Le Linee guida entrano nella Legge sulla Scuola**

## Quinta parte

### **LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI SULLA SCUOLA IN OSPEDALE (SIO) E L'ISTRUZIONE DOMICILIARE (ID)**

Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n.22

#### **Premessa**

La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, votata dagli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1948 a Parigi, individua l'istruzione fra i diritti fondamentali dell'essere umano (art. 26).

La Costituzione italiana, statuendo all'art. 34 che *"la scuola è aperta a tutti"*, riconosce l'istruzione come un diritto di tutti i cittadini e impegna la Repubblica a *"rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"* (art. 3).

La scuola italiana è riconosciuta a livello internazionale come avanguardia delle strategie di inclusione scolastica per il successo formativo di tutti che si realizza *"(...) attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita"* (art. 1 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66). Tale impegno è rivolto anche a tutte le bambine e bambini, alunne e alunni e studentesse e studenti che incontrano la malattia in una fase qualsiasi della loro vita.

Già con l'approvazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si evidenziava l'urgenza e l'esigenza di assicurare, ad alunni e studenti affetti da gravi patologie, l'erogazione di servizi scolastici alternativi che permettessero agli stessi di non interrompere il proprio corso di studi e/o di riorientamento. Troppo spesso, infatti, tali interruzioni si trasformano in abbandoni scolastici.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, da tempo, mette a disposizione due tipologie di servizi scolastici:

- a) la scuola in ospedale (SIO);
- b) l'istruzione domiciliare (ID).

La scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare rappresentano, infatti, uno specifico ampliamento dell'offerta formativa, che si aggiunge alle opportunità di autonomia e flessibilità riconosciute alle istituzioni scolastiche, per assicurare l'erogazione di servizi alternativi ai giovani in situazione di temporanea malattia. Tali percorsi scolastici sono validi a tutti gli effetti e mirano a realizzare piani didattici personalizzati e individualizzati secondo le specifiche esigenze, affinché sia garantita a tutti la possibilità reale di fruizione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, anche a domicilio o in luoghi di cura.

I servizi di scuola in ospedale e istruzione domiciliare sono al centro di un sistema che, a partire dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, promuove la tutela dei minori come titolari di diritti e beneficiari di garanzie.

Infatti, l'interruzione per gravi patologie del percorso di studi, infatti, si trasforma

troppo spesso in ripetenze e dispersione scolastica, aggravando una realtà già di per sé molto delicata per l'intero nucleo familiare.

La scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare, quali esperienze positive del sistema nazionale di istruzione e formazione, sono riconosciute, in ambito sanitario, come parte integrante del percorso terapeutico.

## **5.1 Finalità delle Linee di indirizzo**

Le presenti Linee di indirizzo intendono ampliare e integrare il precedente documento: *"Il servizio di istruzione domiciliare. Vademecum ad uso delle scuole di ogni ordine e grado"* (2003).

In questi anni si è rilevato, infatti, che le richieste di presa in carico di alunni ospedalizzati e di progetti di ID risultano in continuo aumento, a seguito anche di maggiore attenzione, sensibilità e competenza da parte di tutti, soprattutto delle scuole e del personale sanitario. In merito alle possibilità e alle condizioni per l'attivazione dei progetti, è opportuno e necessario, dopo oltre dieci anni, avvalersi della ormai piena autonomia scolastica e del nuovo e diverso quadro di riferimento normativo.

Nelle presenti Linee di indirizzo, sono confermati gli elementi fondamentali di gestione del servizio di scuola in ospedale e istruzione domiciliare, rispondenti a criteri di efficacia e qualità del pubblico servizio scolastico, quali:

- a) garantire l'integrazione dell'intervento della scuola ospedaliera con quello della classe di appartenenza e con l'attività didattica di istruzione domiciliare dello studente;
- b) ricontestualizzare il domicilio-scuola, in modo da garantire allo studente la massima integrazione con il suo gruppo classe; a tal fine è indispensabile l'individuazione di strategie didattiche e relazionali adeguate al contesto;
- c) diffondere la conoscenza delle opportunità offerte dalla scuola in ospedale e dall'istruzione domiciliare, considerato che potrebbe interessare, senza preavviso e con urgenza, qualsiasi contesto scolastico;
- d) garantire omogeneità nell'erogazione del servizio su tutto il territorio nazionale, attraverso indicazioni di dettaglio per una corretta e completa applicazione nel rispetto della normativa vigente.

Le presenti Linee di indirizzo intendono costituire uno strumento operativo concreto, volto da un lato ad agevolare e coordinare le procedure amministrative documentali necessarie, dall'altro a fornire indicazioni utili a riorientare opportunamente le strategie metodologico-didattiche, a governare il complesso impatto relazionale che viene a determinarsi nel delicato contesto di vita (familiare, sanitario e scolastico) dell'alunno temporaneamente malato.

### **5.1.1 Le finalità del servizio di scuola in ospedale e di istruzione domiciliare**

#### Scuola in ospedale

La scuola in ospedale costituisce uno dei modelli di eccellenza del sistema nazionale di istruzione e si configura come un vero e proprio laboratorio di ricerca e innovazione, in quanto per primo ha sperimentato e validato nuovi modelli pedagogici e didattici, volti:

- alla flessibilità organizzativa, metodologica e valutativa,
- alla personalizzazione delle azioni di insegnamento-apprendimento,
- all'utilizzo didattico delle tecnologie,
- alla particolare cura della relazione educativa.



Si svolge in sezioni scolastiche dipendenti da istituzioni scolastiche statali, il cui funzionamento è autorizzato all'interno dell'Ospedale sulla base di apposite convenzioni, nel rispetto delle priorità terapeutico- assistenziali.

La scuola in ospedale consente la continuità degli studi (il diritto allo studio e il diritto alla salute sono diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, ai sensi degli articoli 3, 34 e 38) e garantisce, alle bambine e ai bambini, alle studentesse e agli studenti e alle ragazze e ai ragazzi ricoverati, il diritto di conoscere e apprendere in ospedale, nonostante la malattia.

La scuola in ospedale persegue un progetto di tutela globale del bambino/a/ragazzo/a ospedalizzato, che viene preso "in carico", non solo come paziente o semplice alunno, ma in modo globale e condiviso tra tutti gli operatori con cui viene in contatto, secondo il principio dell'alleanza terapeutica, grazie al quale lo studente è al centro dell'azione sanitaria ed educativa, svolgendovi parte attiva.

#### Istruzione domiciliare

Il servizio di Istruzione domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i quali, a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza regolare della scuola per un periodo non inferiore ai 30 giorni (anche non continuativi). Il servizio è erogato anche per periodi temporali non continuativi, qualora siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare, oppure siano previsti e autorizzati, dalla struttura sanitaria, eventuali rientri a scuola durante i periodi di cura domiciliare.

Vista l'evoluzione degli interventi e delle cure mediche, effettuati con sempre maggiore frequenza a domicilio, l'attivazione di progetti di istruzione domiciliare non necessariamente deve seguire l'ospedalizzazione.

Per gli alunni con disabilità certificata ex lege 104/92, impossibilitati a frequentare la scuola, l'istruzione domiciliare potrà essere garantita dall'insegnante di sostegno, assegnato in coerenza con il progetto individuale ed il piano educativo individualizzato (PEI).

## Rapporto fra SIO e ID

La scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare devono interagire tra loro e concorrere, per uno stesso alunno, a garantire il diritto all'istruzione e alla formazione. Affinché questo possa avvenire, è essenziale che tutti gli operatori coinvolti, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, si impegnino nella definizione e condivisione di ogni singolo progetto, anche integrato fra SIO, ID e frequenza regolare della scuola, a cui partecipano le famiglie, il personale sanitario e della scuola, nonché i diversi soggetti pubblici e privati operanti sul territorio.

### **5.2 Strutture e servizi coinvolti**

#### **Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)**

Il MIUR fornisce le linee di indirizzo generali dell'erogazione del servizio SIO e ID e predispose il piano di riparto regionale, disciplinando i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti finalizzati al servizio. Inoltre, promuove l'aggiornamento e il miglioramento continuo del servizio assicurandone l'omogeneità e la qualità su tutto il territorio nazionale.

#### **Gli Uffici Scolastici Regionali (USR)**

Gli Uffici scolastici regionali, territorialmente competenti, individuano le scuole-polo regionali a cui il MIUR ripartisce le somme assegnate a ciascuna Regione. Provvedono a esaminare e monitorare costantemente le necessità formative degli alunni ospedalizzati e a domicilio; raccogliere e analizzare i dati provenienti da ogni sezione ospedaliera e relativi all'attivazione del servizio di istruzione domiciliare; sostenere il miglior funzionamento delle sezioni ospedaliere e la coerenza dell'andamento dei flussi ospedalieri e delle risorse assegnate. In base alle necessità dei singoli territori regionali, l'Ufficio scolastico regionale promuove gli accordi di programma interistituzionali necessari ad assicurare il servizio di scuola in ospedale e istruzione domiciliare su tutto il territorio di competenza. Al fine di garantire il servizio SIO, promuove l'apertura delle necessarie sezioni di scuola in ospedale, a cui fornisce il supporto in termini organizzativi e di risorse di personale docente.

Gli Uffici scolastici regionali supportano le scuole per i raccordi necessari in seguito a ospedalizzazioni o progetti di istruzione domiciliare in Regioni diverse da quella di iscrizione dell'alunno.

L'USR promuove la costituzione di una rete tra tutte le scuole con sezioni ospedaliere di ogni ordine e grado, con capofila la scuola polo regionale, al fine di garantire il coordinamento tra le diverse sezioni ospedaliere e l'omogeneità del servizio.

L'atto di costituzione della rete di scopo viene acquisito dagli Uffici scolastici regionali e, da questi, trasmesso alla Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione.

Al fine di assicurare la presa in carico globale del minore temporaneamente malato, sia in ospedale che a domicilio, gli USR costituiscono un Comitato tecnico regionale, presieduto dal direttore regionale o da suo dirigente delegato, e composto dal Dirigente scolastico della scuola polo, da referenti dell'USR, da personale di scuole ospedaliere



presenti sul territorio, e da altri soggetti istituzionali responsabili di promuovere il benessere della persona.

A tale Comitato perverranno le richieste di finanziamento dei progetti di istruzione domiciliare che saranno valutate, ai fini dell'approvazione e della successiva assegnazione delle risorse. Poiché le richieste avanzate potrebbero essere molteplici e non tutte presentate all'inizio dell'anno scolastico, i Comitati tecnici regionali provvederanno a definire criteri di priorità degli interventi, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili.

L'atto di costituzione dei Comitati tecnici regionali viene trasmesso dagli USR alla Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione.

Gli Uffici scolastici regionali svolgono, inoltre, ruoli essenziali per lo svolgimento degli esami di Stato a termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, per gli studenti ospedalizzati o in istruzione domiciliare, ai sensi del D.lgs. n. 62/2017.

### **Istruzione domiciliare**

Titolari della gestione del servizio di istruzione domiciliare sono gli Uffici scolastici regionali competenti per territorio, i quali provvedono al coordinamento e al monitoraggio delle diverse attività.

Attraverso il Comitato tecnico regionale, gli USR stabiliscono la finanziabilità dei progetti presentati dalle singole scuole, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili.

Per un'allieva e un allievo temporaneamente in assistenza sanitaria domiciliare, con prestazioni domiciliari, la scuola attiva un progetto di istruzione domiciliare e, a seguito dell'approvazione dei competenti organi collegiali, comunica l'attivazione all'USR, che procede, nel limite delle risorse disponibili e sulla base delle indicazioni del Comitato tecnico regionale, ad assegnare eventuali contributi economici.

### **Scuola in ospedale**

Gli Uffici scolastici regionali individuano la scuola-polo regionale e sostengono l'attività svolta nelle sezioni ospedaliere del territorio di competenza.

In base alle necessità del territorio di competenza, l'Ufficio scolastico regionale promuove gli accordi di programma interistituzionali necessari ad assicurare il servizio di Scuola in ospedale e autorizza il funzionamento delle necessarie sezioni di scuola in ospedale, a cui fornisce il supporto in termini organizzativi e di risorse di personale docente.

### **Il Comitato Tecnico Regionale**

Il Comitato tecnico regionale, costituito da ciascun USR, è presieduto dal direttore regionale o da suo dirigente delegato ed è composto dal Dirigente scolastico della scuola polo, da referenti dell'USR, da personale di scuole ospedaliere presenti sul territorio, e da altri soggetti istituzionali responsabili di azioni atte a promuovere il benessere della persona.

Il Comitato tecnico regionale ha la finalità di: sostenere e monitorare le situazioni in atto e i bisogni emergenti; definire criteri per l'organizzazione del servizio; definire modelli

di intervento funzionali ed efficaci; sostenere i processi di formazione dei dirigenti e dei docenti coinvolti; definire i criteri di ripartizione delle risorse disponibili.

Infatti, a tale Comitato pervengono le richieste di finanziamento dei progetti di istruzione domiciliare, che saranno valutate, ai fini dell'approvazione e della successiva assegnazione delle risorse. Poiché potrebbero essere più d'una le richieste avanzate e non tutte presentate all'inizio dell'anno scolastico, i Comitati tecnici regionali procederanno ad elaborare un elenco di priorità degli interventi, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili.

### **La scuola polo regionale e la rete di scopo**

La scuola polo regionale, individuata dall'Ufficio scolastico regionale, oltre a fare un'analisi dei bisogni formativi espressi dagli istituti scolastici con sezioni ospedaliere, a collaborare con l'Ufficio scolastico regionale alla raccolta e registrazione dei dati e degli interventi delle sezioni ospedaliere della propria Regione, favorisce la diffusione di pratiche educative innovative ed efficaci in tutte le scuole del territorio, in diretta collaborazione con gli istituti scolastici dove sono presenti le sezioni di scuola ospedaliera. La scuola polo regionale svolge un'azione di sensibilizzazione e rappresenta lo "sportello informativo" sul territorio riguardo alla scuola ospedaliera e all'istruzione domiciliare, con il ruolo di supportare e formare le scuole, e quante si avvicinano per la prima volta a questa realtà. È anche affidataria delle dotazioni tecnologiche a supporto dell'istruzione domiciliare ed è incaricata della gestione amministrativo-contabile delle risorse.

La scuola polo regionale partecipa alla rete di scopo nazionale delle scuole polo regionali che opera per la condivisione delle buone pratiche e lo sviluppo di iniziative territoriali di formazione dei docenti.

La Rete costituisce un fondamentale punto di raccordo e confronto tra le diverse realtà delle Scuole polo regionali aderenti, garantisce una costante interlocuzione con il MIUR e contribuisce al miglioramento generale del servizio.

### **I docenti ospedalieri**

I docenti ricoprono un ruolo molto complesso, che richiede grande capacità di adattamento sia dal punto di vista della flessibilità metodologica-didattica sia rispetto alla dimensione relazionale con l'alunno e alla cooperazione con figure professionali diverse.

I docenti non svolgono un lavoro terapeutico, quanto piuttosto, attraverso le relazioni che vivono con gli studenti ogni giorno e l'attività didattica proposta, permettere a questi alunni, nonostante la temporanea malattia, di vivere esperienze positive all'interno di un contesto in cui si sentano accolti e valorizzati, sostenuti nel percorso scolastico e di cura, accompagnati e stimolati ad apprendere.

L'arricchimento e la diversificazione del percorso formativo sono finalizzati a garantire a tutti gli alunni uguali opportunità di crescita culturale anche grazie a interventi che utilizzino strategie multimediali e informatiche (postazioni mobili, audiovisivi, strategie di cooperazione attiva con i compagni).

Vista la complessità del ruolo del docente ospedaliero, la necessità che sviluppi costantemente la sua azione professionale nel contesto in cui opera, considerate le esigenze

peculiari dei singoli alunni ospedalizzati, è necessario prevedere percorsi di formazione continua, a livello nazionale e regionale, che si innestino in una formazione a livello universitario specifica per l'insegnamento nelle sezioni ospedaliere e nei percorsi di istruzione domiciliare.

### **Le istituzioni scolastiche**

Ciascuna istituzione scolastica è tenuta a mettere in atto ogni forma di flessibilità del percorso scolastico, a fronte di disagi socio-sanitari e/o economici.

Pertanto, nel caso di alunni, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i quali, a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari o in regime di day hospital che impediscono la frequenza regolare della scuola per un periodo non inferiore ai 30 giorni (anche non continuativi), le istituzioni scolastiche, su richiesta della famiglia supportata da certificazione medica rilasciata dal medico ospedaliero o comunque dai servizi sanitari nazionali, attivano progetti di istruzione domiciliare. Il progetto è elaborato dal consiglio di classe e approvato dagli organi collegiali competenti.

Qualora fosse necessario, il dirigente scolastico può richiedere di avere accesso alle risorse del MIUR e trasmettere la richiesta, corredata dalla necessaria documentazione al competente Comitato tecnico regionale, che procederà alla valutazione della stessa, ai fini della successiva assegnazione delle risorse.

Il parere del Comitato è necessario, solo ed esclusivamente, al fine dell'accesso al contributo economico per la realizzazione della ID e prescinde dalla possibilità di attivare il progetto.

## **5.3 Le fasi procedurali**

### **5.3.1 Il Servizio scolastico ospedaliero**

Il servizio scolastico è assicurato alle bambine e ai bambini, alle studentesse e agli studenti e alle ragazze e ai ragazzi ricoverati nelle strutture ospedaliere con sezione di scuola ospedaliera, al fine di garantire il diritto di conoscere e apprendere in ospedale, nonostante la malattia. Detto servizio è svolto nel rispetto delle esigenze di cura e dei temi di svolgimento delle terapie e delle prestazioni diagnostiche ed assistenziali.

Nelle strutture ospedaliere, ove non sono presenti sezioni ospedaliere o docenti dell'ordine di scuola frequentato dall'alunno, è possibile attivare progetti di istruzione domiciliare e ore di indirizzo per la scuola secondaria di II grado.

L'attività didattica svolta è riconosciuta dalla scuola di appartenenza ed è valida a tutti gli effetti.

È indispensabile il raccordo con la scuola di appartenenza dell'allievo ospedalizzato, per concordare interventi formativi coerenti e finalizzati alla maturazione globale della persona attraverso la condivisione di un progetto formativo. La cura della documentazione è essenziale per la valutazione e la validazione dei percorsi stabiliti e attuati. La presenza di più figure educative comporta, infatti, la necessità di collaborazione tra tutti i soggetti. Tale collaborazione può essere realizzata in modo efficace solo in un'ottica di co-gestione del processo formativo e di appartenenza al gruppo-classe, al fine di garantire la "continuità esistenziale",

che alimenta la speranza e la fiducia nel futuro ed assicura la continuità del processo educativo.

L'alunna e l'alunno ospedalizzati sono presi in carico dalla sezione ospedaliera, che opera in sintonia e raccordo con la scuola di appartenenza. È la sezione ospedaliera che opera interventi didattici sull'alunna e sull'alunno, in coerenza e continuità con la programmazione della sua classe. Il docente ospedaliero registra e documenta gli interventi formativi, effettua prove di verifica e cura gli adempimenti relativi alla valutazione. La documentazione del percorso scolastico ospedaliero è di competenza della scuola ospedaliera, che la trasmette al consiglio di classe di appartenenza, all'atto delle dimissioni dell'alunno dall'ospedale e del suo rientro a casa, o, nel caso di mancata dimissione, al momento delle valutazioni periodiche e finali. Da tale momento, l'alunna e l'alunno tornano in carico alla scuola di appartenenza.

Si ribadisce la pariteticità di rapporto fra la scuola ospedaliera e la scuola di appartenenza e la necessità di scambio di informazioni e dati.

Nel caso di degenze lunghe, **superiori ai 15 giorni**, la scuola di provenienza e la scuola ospedaliera predispongono un piano concordato, che delinea un percorso di apprendimento e dei criteri condivisi di valutazione dello stesso.

La collaborazione fra scuola operante in ospedale o in luogo di cura e la scuola di appartenenza dell'alunno o dello studente è fondamentale nelle fasi di valutazione ed esame. Infatti, la valutazione, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, è di competenza diversa a seconda della durata della frequenza scolastica in ambito ospedaliero o in classe.

Ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 62/2017, per *"(...) le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti ai fini della valutazione periodica e finale"*.

### 5.3.2 **L'attivazione del servizio di istruzione domiciliare**



Il servizio di istruzione domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, anche paritarie, a seguito di formale richiesta della famiglia e di idonea e dettagliata certificazione sanitaria, in cui è indicata l'impossibilità a frequentare la scuola per un periodo non inferiore ai 30 giorni (anche non continuativi), rilasciata dal medico ospedaliero (C.M. n. 149 del 10/10/2001) o comunque

dai servizi sanitari nazionali (escluso, pertanto, il medico di famiglia) e non da aziende o medici curanti privati.

Proprio per fronteggiare e gestire efficacemente le diverse patologie, si richiama l'importanza di un rapporto sinergico fra gli insegnanti (soprattutto quelli incaricati del progetto di istruzione domiciliare) ed il personale medico di riferimento, come il pediatra di famiglia. Ciò per facilitare e sostenere anche gli interventi di informazione e di prevenzione, che i sanitari potranno realizzare nelle classi di appartenenza degli alunni domiciliarizzati, che potranno contare, in tal modo, su una migliore procedura di accoglimento (da parte dei compagni, come di tutto il personale scolastico) al loro rientro in classe.

Rispetto alle procedure di attivazione, il consiglio di classe dell'alunno elabora un **progetto formativo**, indicando il numero dei docenti coinvolti, gli ambiti disciplinari cui dare la priorità, le ore di lezione previste. Tale progetto dovrà essere approvato dal collegio dei docenti e dal consiglio d'Istituto e inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa.

La richiesta, corredata dalla documentazione necessaria, sarà presentata al competente Comitato tecnico regionale, che procederà alla valutazione della documentazione presentata, ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Poiché potrebbero essere avanzate più richieste e non tutte all'inizio dell'anno scolastico, i comitati tecnici regionali valuteranno i progetti da finanziare in base all'elenco di priorità degli interventi.

In generale, il monte ore di lezioni è indicativamente di 4/5 ore settimanali per la scuola primaria; 6/7 ore settimanali per la secondaria di primo e secondo grado. Quanto detto è indicativo e deve essere stabilito in base ai bisogni formativi, d'istruzione, di cura e di riabilitazione del malato. A tal fine, è auspicabile contemplare l'utilizzo delle tecnologie e, qualora possibile, un'efficace didattica a distanza.

Le singole autonomie scolastiche potranno, eventualmente, anche predisporre un solo progetto generale per l'istruzione domiciliare, da sottoporre agli organi collegiali, che i singoli consigli di classe dell'alunno/a (o degli alunni) coinvolti andranno, di volta in volta, a dettagliare con risorse e specificità, dopo aver acquisito la richiesta della famiglia.

Come già precisato, vista l'evoluzione degli interventi e delle cure mediche effettuate con sempre maggiore frequenza a domicilio, l'attivazione di progetti di istruzione domiciliare non necessariamente dovrà essere successiva a una precedente ospedalizzazione. Per un'allieva e un allievo temporaneamente malato e curato a casa, con prestazioni domiciliari, la scuola potrà richiedere al Comitato tecnico regionale il finanziamento di un progetto di istruzione domiciliare realizzato dagli insegnanti della scuola stessa. L'alunna e l'alunno potranno continuare a essere seguiti dai docenti ospedalieri, nel caso di precedenti ricoveri, nei giorni di day hospital.

Per gli alunni con disabilità certificata ex lege 104/92, impossibilitati a frequentare la scuola, l'istruzione domiciliare potrà essere garantita dall'insegnante di sostegno, assegnato in coerenza con il progetto individuale e il piano educativo individualizzato (PEI).

Il servizio di istruzione domiciliare presenta, quindi, un iter tale da richiedere, da parte di ogni istituzione scolastica, un'attenta pianificazione organizzativa e amministrativa. In generale, l'istruzione domiciliare è svolta, dagli insegnanti della classe di appartenenza, in orario aggiuntivo (ore eccedenti il normale servizio). In mancanza di questi, può essere

affidata ad altri docenti della stessa scuola, che si rendano disponibili oppure a docenti di scuole viciniori; non è da escludere il coinvolgimento dei docenti ospedalieri nei termini sopra riportati.

Nel caso in cui la scuola di appartenenza non abbia ricevuto, da parte del personale docente interno, la disponibilità alle prestazioni aggiuntive suddette, il dirigente scolastico reperisce personale esterno, anche attraverso l'ausilio delle scuole con sezioni ospedaliere, del relativo ambito territoriale, provinciale e regionale. Può anche accadere che l'alunno, al termine della cura ospedaliera, non rientri nella sede di residenza, ma effettui cicli di cura domiciliare nella città in cui ha sede l'ospedale. In tal caso, il servizio di istruzione domiciliare potrà essere erogato, in ore aggiuntive, da docenti (qualora presenti, a seconda dell'area disciplinare e dell'ordine di scuola) della sezione ospedaliera, funzionante presso la struttura sanitaria dove l'alunno è stato degente oppure da docenti disponibili di altre scuole.

Nei casi in cui le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti necessitino di attivazione di percorsi di istruzione domiciliare lontano dal luogo di residenza, ad esempio fuori dalla propria Regione, per periodi di terapia in domicili temporanei, sarà la scuola polo della Regione, in cui sono in cura, a predisporre il percorso di istruzione domiciliare, con docenti delle scuole viciniori che si rendano disponibili. Non è da escludere il coinvolgimento dei docenti ospedalieri. In tale evenienza, è garantito il supporto e la consulenza degli Uffici scolastici regionali coinvolti.


### Scuola in Ospedale



La Scuola in Ospedale esprime il dovere sociale di garantire a tutti i bambini degenti, in situazione di svantaggio temporaneo, il diritto fondamentale alla scolarizzazione e alla cultura.



Lo scopo fondamentale degli interventi è quello di aiutare l'alunno a tenere insieme le tessere del proprio mosaico. Spesso la situazione di malattia, anche una volta superata, diventa un solco profondo tra il prima e il dopo.



Il compito della scuola è quello di tenere assieme il prima ed il dopo vivendo insieme all'alunno il presente. La scuola si prende cura di tutti i propri alunni: la scuola diventa "cura".

### Istruzione Domiciliare



L'Istruzione Domiciliare ha come obiettivo prioritario quello di assicurare all'alunno il servizio scolastico necessario evitandogli di interrompere il corso di studi intrapreso prima del sopraggiungere della malattia.



## 5.4 Metodologie e strumenti

Le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, che, per necessità, sono costretti ad avvalersi dei servizi scolastici ospedalieri o domiciliari, hanno esigenze e bisogni formativi a cui si deve rispondere con la massima professionalità del personale coinvolto.

Particolare importanza riveste l'approccio con l'alunno che, per vari motivi (patologia, situazione scolastica preesistente, contesto socio-culturale) potrebbe rifiutare la scuola o l'intervento in istruzione domiciliare. Si tratta, quindi, di mettere in atto strategie per ottenere risultati sia sotto il profilo didattico-curricolare sia sul piano della qualità della vita dell'alunno.

In una situazione in cui l'alunno temporaneamente malato è costretto ad affrontare il percorso di cura, è bene privilegiare modelli didattici che gli permettano di agire sul piano culturale, che lo facciano sentire l'artefice dei prodotti che realizzerà.

Vanno poi considerati i limiti strumentali dovuti alle patologie, con le conseguenti ridotte abilità. Tempi di applicazione allo studio e limitazioni fisiche e psicologiche vanno considerati attentamente prima della progettazione di qualunque tipo di intervento.

Il rapporto insegnante-allievo se, da una parte, favorisce l'approfondimento, sia sul piano didattico che emotivo, dall'altra pone l'allievo in una condizione di isolamento. È bene, quindi, cercare di superare tale condizione, sfruttando le possibilità offerte dalle moderne tecnologie per la comunicazione.

Il *Piano Nazionale Scuola Digitale*, le esperienze come *Avanguardie educative* di INDIRE, ma, soprattutto, la rete nazionale delle scuole ospedaliere mettono a disposizione esperienze e ricerche maturate negli anni, che propongono modelli personalizzabili e individualizzabili per un curriculum degli apprendimenti inclusivo, che faccia riferimento non solo agli interventi didattici, ma anche all'organizzazione dello spazio e del tempo, dei materiali e delle risorse, e che sia monitorato secondo le necessità della persona malata e gli effetti delle cure e della malattia.

## 5.5 Il portfolio delle competenze individuali, la valutazione e gli esami di Stato.

Si ribadisce che, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 62/2017, per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti, che impartiscono i relativi insegnamenti, trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza, in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti, ai fini della valutazione periodica e finale.

Nel caso, invece, in cui la durata della frequenza nell'anno scolastico sia prevalente nelle sezioni ospedaliere, saranno gli stessi docenti ospedalieri a procedere alla valutazione ed effettueranno lo scrutinio, previa intesa con la scuola di riferimento, che fornisce gli eventuali elementi di valutazione di cui è in possesso.

Qualora, infine, lo studente sia ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami

conclusivi, potrà svolgere l'esame secondo le modalità di cui al decreto ministeriale del 10 ottobre 2017, n. 741, per il primo ciclo di istruzione, e secondo le modalità indicate nell'ordinanza del MIUR di cui all'art. 12, co. 4 del D.lgs. n. 62/2017, per l'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione.

### **Il portfolio dello studente**

Come già indicato nel Vademecum 2003, i progressi negli apprendimenti e la relativa documentazione costituiscono il portfolio di competenze individuali, che accompagna l'allievo al suo rientro a scuola e durante tutto il percorso scolastico.

Il portfolio è compilato e aggiornato a cura, rispettivamente, del docente o dei docenti domiciliari e dei docenti della classe di appartenenza, anche sulla base della relazione degli insegnanti ospedalieri e/o di istruzione domiciliare. Il portfolio dello studente è parte integrante del progetto formativo e contribuisce ai processi di comunicazione scuola-famiglia-azienda sanitaria e supporta i processi di progettazione, verifica e valutazione dei percorsi. Per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado sono determinate, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, specifiche modalità di integrazione con il curriculum dello studente di cui all'art. 1, co. 28, della legge n. 107/2015.

Qualora non tutte le materie possano essere oggetto di istruzione domiciliare, è opportuno che la scuola che ha preso in carico l'alunno preveda anche attività di insegnamento a distanza.

**Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n.22 del 9-10-2020:**

### **IL MINISTRO DELL' ISTRUZIONE ... ORDINA**

#### **Articolo 1**

*(Finalità e definizioni)*

1. La presente ordinanza intende garantire, per l'anno scolastico 2020/2021, la tutela del diritto allo studio degli alunni e degli studenti con patologie gravi o immunodepressi definendo le modalità di svolgimento delle attività didattiche tenuto conto della loro specifica condizione di salute, con particolare riferimento alla condizione di immunodepressione certificata, nonché del conseguente rischio di contagio particolarmente elevato, con impossibilità di frequentare le lezioni scolastiche in presenza.

Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

- a) alunni e studenti: studenti
- b) Didattica Digitale Integrata: DDI
- c) Pediatra di Libera Scelta: PLS
- d) Dipartimento di Prevenzione: DdP
- e) Medico di Medicina Generale: MMG



## **Articolo 2**

*(Ambito di applicazione)*

1. La presente ordinanza disciplina le modalità di didattica indirizzate agli studenti con patologie gravi o immunodepressi. Tale condizione è valutata e certificata dal PLS/MMG in raccordo con il DdP territoriale. La famiglia dello studente rappresenta immediatamente all'istituzione scolastica la predetta condizione in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche.
2. Gli studenti di cui al comma 1, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza presso l'istituzione scolastica, possono beneficiare di forme di DDI ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti, avvalendosi del contingente di personale docente disponibile e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'istituzione scolastica, così come declinati all'articolo 3.

## **Articolo 3**

*(Svolgimento dell'attività didattica)*

1. Ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n. 39 e delle annesse Linee Guida, agli studenti individuati ai sensi dell'articolo 2 è garantito il diritto allo studio, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, piena partecipazione e inclusione, accessibilità e fruibilità.
2. A tal fine, nell'ambito del principio di autonomia, le istituzioni scolastiche:
  - a) prevedono nel Piano scolastico per la didattica digitale integrata il diritto per gli studenti con patologie gravi o immunodepressi a beneficiare della stessa, in modalità integrata ovvero esclusiva con i docenti già assegnati alla classe di appartenenza, secondo le specifiche esigenze dello studente tenuto conto della particolare condizione certificata dell'alunno secondo le procedure descritte nel Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità COVID 19 n. 58 del 21 agosto 2020;
  - b) consentono agli studenti di cui all'articolo 1, ove possibile e consentito dalle norme vigenti, nonché attivando ogni procedura di competenza degli Organi collegiali, di poter beneficiare di percorsi di istruzione domiciliare, ovvero di fruire delle modalità di DDI previste per gli alunni beneficiari del servizio di "scuola in ospedale" nel rispetto delle linee di indirizzo nazionali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 6 giugno 2019, n. 461, in ogni caso nei limiti del contingente dei docenti già assegnati alla istituzione scolastica di appartenenza;
  - c) valutano, nel caso in cui la condizione di disabilità certificata dello studente con patologie gravi o immunodepresso sia associata a una condizione documentata che comporti implicazioni emotive o socio culturali tali da doversi privilegiare la presenza a scuola, sentiti il PLS/MMG e il DdP e d'intesa con le famiglie, di adottare ogni opportuna forma organizzativa per garantire, anche periodicamente, lo svolgimento di attività didattiche in presenza. È comunque garantita l'attività didattica in presenza agli studenti con disabilità certificata che non presentino la predetta condizione di grave patologia o immunodepressione documentata di cui all'articolo 2, comma 1;
  - d) effettuano monitoraggi periodici al fine di adattare le azioni volte a garantire l'effettiva fruizione delle attività didattiche;
  - e) prevedono specifiche misure a tutela dei dati dei minori anche mediante apposita integrazione del Regolamento d'istituto;

- f) garantiscono, sulla base delle specifiche comprovate esigenze dello studente, una modulazione adeguata, in modalità sincrona e asincrona, dell'offerta formativa di DDI;
- g) favoriscono il rapporto scuola - famiglia attraverso l'aggiornamento del Patto educativo di corresponsabilità e mediante attività di informazione e condivisione delle proposte progettuali delle modalità didattiche e dei percorsi di istruzione;
- h) ai fini dell'inclusione degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, nel caso in cui siano stati predisposti i piani educativi individualizzati ovvero i piani didattici personalizzati, gli stessi saranno allineati ai criteri e alle modalità di cui alla presente ordinanza;
- i) valutano, d'intesa con le famiglie, il ricorso ad azioni di supporto psicologico o psicopedagogico.

#### **Articolo 4**

*(Valutazione)*

1. La valutazione periodica e finale degli studenti con patologie gravi o immunodepressi è condotta ai sensi della normativa vigente, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Collegio dei docenti. I docenti contitolari della classe o i consigli di classe coordinano l'adattamento delle modalità di valutazione sulla base delle specifiche modulazioni dell'attività didattica.

#### **Articolo 5**

*(Disposizioni finali)*

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza sono integrate e aggiornate, tenuto conto delle eventuali indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, delle disposizioni normative sopravvenienti e dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica.
2. All'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

## *Conclusioni*

L'odierna multiformità, con la quale le problematiche della diversità si manifestano nelle classi, impone alla scuola un cambiamento: il superamento di modelli didattici e organizzativi uniformi e lineari, destinati ad un alunno medio astratto, in favore di approcci flessibili adeguati ai bisogni formativi speciali dei singoli alunni. La qualità della scuola si misura sulla sua capacità di sviluppare processi inclusivi di apprendimento, offrendo risposte adeguate ed efficaci a tutti e a ciascuno.

La conformazione che le classi presentano rispecchia la complessità sociale odierna e, rispetto al passato, risulta certamente più articolata e pluralistica. Nelle classi la presenza di alunni con disabilità certificata è una realtà variegata, inoltre, accanto a questi, sono presenti anche allievi con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), con situazioni psicosociali e/o familiari problematiche, ragazzi con comportamenti complessi da gestire, o figli di stranieri. Eppure, sembra quasi che, in questo scenario di difficoltà, **l'inclusione** sia l'unico catalizzatore di sforzi di cambiamento, di tentativi per rendere più significativa la didattica, il lavoro scolastico, l'emozione della relazione e dell'apprendimento. La diversità, ancora oggi, è il fulcro di un movimento evolutivo di qualità, certo difficoltoso, problematico, sofferto, ma reale. La continua e incessante ricerca di qualità dell'inclusione è, in realtà la ricerca di una qualità del fare scuola quotidiano per tutti gli alunni.

La nostra sfida è quella di creare una scuola che sa rispondere adeguatamente a tutte le diversità individuali di tutti gli alunni non soltanto a quelle degli alunni con disabilità o con BES, una scuola che non pone barriere, anzi valorizza le differenze individuali di ognuno e facilita la partecipazione sociale e l'apprendimento; una scuola fattore di promozione sociale, davvero attenta alle caratteristiche individuali, sia nel caso delle difficoltà che nel caso della variabilità "normale" ed eccezionale. Questo livello, ottimale, integra dentro di sé inclusione e integrazione.

APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA 20/10/2021